Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente "Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'obiettivo di questo schema di decreto del Presidente della Repubblica è riformare complessivamente il regolamento in materia di reclutamento del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143. L'entrata in vigore di tale regolamento, inizialmente prevista a partire dall'anno accademico 2020/2021, è stata dapprima rinviata all'a.a. 2021/2022 con il decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, poi rinviata all'a.a. 2022/2023 con decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, con legge 26 febbraio 2021, n. 21, ulteriormente rinviata all'a.a. 2023/2024 dall' articolo 6, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, ed infine stabilita a decorrere dall'a.a. 2024/2025 dall'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198.

Il presente intervento normativo riproduce in larga parte il testo dello schema di regolamento elaborato nel corso della precedente legislatura e presenta alcuni profili di novità volte ad adeguare l'articolato al mutato quadro legislativo – in seguito alla revisione dell'articolo 26, comma 9-bis, del decreto-legge n. 13 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2023, che ha introdotto l'abilitazione artistica nazionale – e per recepire le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel parere interlocutorio n. 1925/2022, reso in data 8 novembre 2022 sul precedente schema.

Nonostante il regolamento sul reclutamento fosse atteso dalle istituzioni AFAM da quasi vent'anni, i citati rinvii dell'entrata in vigore delle relative disposizioni sono stati necessari a fronte di alcune considerazioni condivise dalle Conferenze dei Presidenti e dei Direttori delle istituzioni AFAM e dalle organizzazioni sindacali e ritenute condivisibili dal Ministero dell'università e della ricerca. In particolare, è emerso che la previsione di decentramento delle procedure concorsuali, in assenza di un previo ampliamento dell'organico amministrativo e di un'abilitazione nazionale che fungesse da scrematura dei partecipanti, avrebbe rischiato di provocare la paralisi delle istituzioni AFAM, impossibilitate a gestire decine di concorsi e di prove pratiche a fronte di una notevole platea di aspiranti docenti. Inoltre, le procedure previste nel d.P.R. n. 143 del 2019 configurerebbero un ciclo del reclutamento dalla durata superiore ai dodici mesi, presupponendo quindi un inevitabile e costante ritardo del reclutamento rispetto all'avvio dell'anno accademico e alle esigenze dell'offerta formativa.

La revisione del regolamento si è resa necessaria anche alla luce di ulteriori considerazioni. Ed infatti, da un lato è emerso, a fronte di un'analisi approfondita delle disposizioni contenute nel d.P.R. n. 143/2019, come la programmazione triennale dei fabbisogni di personale (innovazione cruciale ai fini della proiezione delle istituzioni AFAM verso un sistema più vicino a quello universitario) non sia compatibile con il mantenimento delle attuali procedure di mobilità del personale, mutuate dal sistema scolastico e che comportano movimenti annuali di personale sulla base dell'anzianità di servizio, rendendo vano qualsiasi tentativo di programmazione del reclutamento. Dall'altro, la legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha introdotto diverse innovazioni nel sistema AFAM (ampliamento degli organici, introduzione di nuovi profili professionali tecnici, superamento della seconda fascia di docenza), le quali, insieme a una tensione positiva del settore verso il mondo della ricerca (sfociata nella partecipazione di numerose istituzioni al bando PRIN 2020), rendono necessaria l'introduzione di misure in materia di reclutamento che forniscano alle istituzioni gli strumenti per operare in un contesto rinnovato.



Occorre sottolineare come l'attuale sistema di reclutamento sia caratterizzato da elementi patologici. Per quanto concerne i docenti, le istituzioni reclutano su posti in organico solamente con contratti a tempo determinato mediante la costituzione di graduatorie d'istituto per soli titoli, alimentando così il precariato e senza valutare il merito degli aspiranti docenti, mentre le nomine a tempo indeterminato vengono effettuate centralmente dal Ministero sulla base di graduatorie nazionali costituite in base all'anzianità di servizio a tempo determinato. Riguardo il personale tecnico e amministrativo, il reclutamento è operato dalle istituzioni AFAM a tempo determinato, con successiva stabilizzazione che viene operata dal Ministero al maturare dell'anzianità richiesta a tal fine e diversa a seconda dei profili professionali. Il sistema di reclutamento nel suo complesso determina una mole notevole di lavoratori a termine pur in assenza di fabbisogni temporanei. Peraltro, tale sistema è stato censurato anche da parte della Commissione europea nell'ambito della procedura d'infrazione 2014/4231 relativa alla non conformità alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato di determinate disposizioni del diritto italiano ivi incluse quelle riferite al reclutamento del personale delle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica.

L'intervento normativo proposto mira, quindi, a sviluppare un modello di reclutamento per le istituzioni AFAM che contenga alcuni elementi in comune con il modello di reclutamento universitario, attesa la comune appartenenza al mondo dell'alta formazione, pur mantenendo vive alcune specificità legate al mondo artistico e musicale, come peraltro già indicato dalle Commissioni di Camera e Senato nei pareri espressi in relazione al d.P.R. n. 143/2019.

Questo intervento poggia ora su basi più robuste rispetto al passato, costituite dall'articolo 2, comma 8, della legge n. 508 del 1999, recentemente modificato dall'articolo 26, comma 9-bis, del decretolegge, 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il quale dopo la lettera a) ha introdotto la seguente:

«a-bis) previsione dell'abilitazione artistica nazionale quale attestazione della qualificazione didattica, artistica e scientifica dei docenti nonché quale requisito necessario per l'accesso alle procedure di reclutamento a tempo indeterminato dei docenti, con decentramento delle procedure di nomina delle relative commissioni, di valutazione dei candidati, di pubblicazione degli esiti e di gestione del relativo contenzioso. Il conseguimento dell'abilitazione non dà diritto all'assunzione in ruolo».

Tali previsioni normative costituiscono il fondamento delle innovazioni in tema di reclutamento dei ricercatori, della mobilità, delle cattedre a tempo definito e di abilitazione artistica nazionale, che lo schema di regolamento di attuazione in oggetto dispone.

Le direttrici su cui si è intervenuto sono rappresentate da:

- disciplina dell'abilitazione artistica nazionale, istituita sulla base dell'articolo 2, comma 8, lettera a-*bis*), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, a seguito delle osservazioni espresse nel parere interlocutorio n. 1925/2022 del Consiglio di Stato;
- decentramento delle procedure di reclutamento e valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni;
- programmazione dei fabbisogni formativi e di personale e superamento della mobilità nazionale;
 - introduzione della figura del ricercatore;
 - prevenzione e superamento del precariato;



- previsione di un periodo transitorio al fine di tutelare chi è collocato nelle graduatorie nazionali ad esaurimento.

Al riguardo si evidenzia come l'articolo 14, comma 4-*ter* del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, abbia apportato all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Nell'ambito dell'area di contrattazione per il personale docente è istituito il profilo professionale del ricercatore, a tempo determinato e indeterminato, con preminenti funzioni di ricerca nonché obblighi didattici nel limite massimo del 50 per cento dell'orario di lavoro, al quale non può essere affidata la piena responsabilità didattica di cattedre di docenza. Nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, le istituzioni di cui all'articolo 1 individuano i posti da ricercatore nell'ambito delle relative dotazioni organiche»;

b) al comma 8, dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti:

«l-bis) programmazione triennale dei fabbisogni di personale, decentramento delle procedure di reclutamento a livello di singola istituzione e previsione del ciclo di reclutamento di durata corrispondente a quella dell'offerta formativa e conseguente disciplina della mobilità del personale, anche in deroga, quanto al personale docente, all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

l-ter) facoltà di disciplinare l'istituzione di cattedre a tempo definito, con impegno orario pari al 50 per cento delle cattedre a tempo pieno, nell'ambito della dotazione organica delle istituzioni di cui all'articolo 1, con l'applicazione al relativo personale della disciplina di cui agli articoli 5, 7, 9 e 11 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salva diversa disciplina contrattuale».

La proposta normativa in esame è il frutto di un lavoro di sistema, che ha coinvolto il Tavolo di lavoro, istituito con D.M. 15 aprile 2020, n. 29, successivamente modificato dal D.M. 11 novembre 2020, n. 851, con il compito di favorire il costante raccordo tra il Ministero e le istituzioni del settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, al fine di analizzare le problematiche condivise dalle istituzioni e individuare soluzioni finalizzate allo sviluppo del settore. Il Tavolo era composto dai presidenti delle Conferenze dei Presidenti e dei Direttori delle istituzioni AFAM, nonché da rappresentanti del Ministero, dai Presidenti della consulta degli studenti e da esperti. Nella riunione di insediamento del Tavolo, in data 25 novembre 2020, è stata stabilita la creazione di tre gruppi di lavoro, distinti per aree tematiche, afferenti rispettivamente "Programmazione, valutazione ed edilizia", "Governance" e "Reclutamento e didattica", con il mandato di formulare proposte (anche normative) concrete e fattive volte al rinnovamento dell'intero sistema dell'alta formazione artistica, coreutica e musicale, con particolare riferimento ai regolamenti esistenti e a quelli previsti dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, non ancora emanati. Per alcune settimane i gruppi di lavoro si sono riuniti autonomamente e il 16 febbraio 2021 il Tavolo è stato convocato nel suo complesso per la condivisione dei risultati dei gruppi di lavoro e per validarne gli esiti. La proposta normativa in esame è stata elaborata partendo dalle proposte del suddetto tavolo.

In merito al prescritto concerto del Ministero dell'istruzione nell'adozione del regolamento, che ci si accinge ad illustrare nel suo articolato, si evidenzia come lo stesso trovi la sua fonte nel dettato dispositivo dell'articolo 2, comma 7 della legge 21 dicembre 1999 n. 508.

Tale comma prevede che tra le altre, "le procedure di reclutamento del personale" siano disciplinate "con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentiti il CNAM e le competenti Commissioni parlamentari sono disciplinati...".



Tuttavia, dal 1999 ad oggi, l'evoluzione normativa di settore ha portato la materia oggetto del regolamento nell'ambito di competenza esclusiva del Ministero dell'università e della ricerca. Ed infatti, come noto, con il decreto-legge 9 gennaio 2020 n. 1 è stata disposta l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca ed è stato soppresso il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca. Conseguentemente le competenze del MIUR sono state suddivise tra il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca. Ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, così come modificato dal citato D.L. n. 1/2020, al Ministero dell'università e della ricerca sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica (cfr. Articolo 51-ter «Istituzione del Ministero e attribuzioni»).

In particolare, ai sensi dell'Articolo 51-ter "il Ministero svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento ... dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di ogni altra istituzione appartenente al sistema dell'istruzione superiore ad eccezione degli istituti tecnici superiori; programmazione degli interventi, indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento ...delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) ... valorizzazione del merito e diritto allo studio; accreditamento e valutazione in materia .. di alta formazione artistica, musicale e coreutica; attuazione delle norme europee e internazionali in materia di ... alta formazione artistica musicale e coreutica, armonizzazione europea e integrazione internazionale del sistema universitario e di alta formazione artistica musicale e coreutica anche in attuazione degli accordi culturali stipulati a cura del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; ... completamento dell'autonomia ... dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; formazione di grado universitario e di alta formazione artistica e musicale; razionalizzazione delle condizioni d'accesso all'istruzione universitaria e accademica; partecipazione alle attività relative all'accesso alle amministrazioni e alle professioni, al raccordo tra istruzione universitaria, istruzione scolastica e formazione; valorizzazione e sostegno della ricerca libera nelle università e negli enti di ricerca nonché nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ...".

Alla luce di quanto sopra, appare evidente come il concerto, ritenuto sussistente nel 1999 tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministero della pubblica istruzione, debba intendersi (coinvolgendo funzioni e compiti di spettanza esclusiva del MUR) ad oggi superato. Pertanto, il presente schema di regolamento non ne prevede l'acquisizione.

Ciò premesso, con particolare riguardo alle singole disposizioni normative oggetto di modifica, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 1 reca le definizioni normative dei termini che ricorrono nel provvedimento o che sono dotati di valenza tecnica specifica e di una certa complessità. L'articolo in oggetto, pertanto, è frutto di una scelta redazionale del provvedimento, volta a consentire l'interpretazione in termini di chiarezza e di univocità del regolamento.

In particolare, tra le definizioni introdotte dallo schema di regolamento le seguenti sono le maggiormente importanti:

- g) per "settori artistico-disciplinari", gli ambiti disciplinari determinati ai sensi dell'articolo 3-quinquies del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;
- h) per "settori concorsuali", le aggregazioni di settori artistico-disciplinari affini, effettuate tenuto conto del numero dei docenti di ruolo e dei diplomati di ogni settore artistico-disciplinare;



- i) per "graduatorie nazionali", le seguenti graduatorie:
- 1. Graduatorie ad esaurimento (GNE), di cui all'articolo 270, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Attualmente in tali graduatorie sono presenti circa 53 persone, pressoché tutte per insegnamenti per i quali non sono previste cattedre negli organici AFAM. A titolo esemplificativo vi sono 21 persone per l'insegnamento di "lingua e letteratura italiana" per i Conservatori;
- 2. Graduatorie nazionali dei concorsi per esami e titoli (GET), di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417. Attualmente in tali graduatorie sono presenti circa 282 persone quasi tutte con riferimento a insegnamenti per i quali non sono previste cattedre negli organici AFAM. A titolo esemplificativo si evidenzia che vi sono 125 persone per l'insegnamento di "lingua e letteratura italiana" per i Conservatori;
- 3. Graduatorie nazionali, di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. Attualmente in tali graduatorie sono presenti circa 7 persone quasi tutte in relazione a insegnamenti per i quali non sono previste cattedre negli organici AFAM;
- 4. Graduatorie di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. Attualmente in tali graduatorie sono presenti 2 persone in relazione agli insegnamenti di oboe (per il quale vi sono poche cattedre e vi sono peraltro ancora persone nelle graduatorie precedenti) e di *land design* (per il quale vi è una sola cattedra a livello nazionale, già coperta da titolare);
- 5. Graduatorie di cui all'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Attualmente in tali graduatorie sono presenti 30 persone, che in parte saranno nominate in ruolo nell'a.a. 2023/2024 e in parte sono invece in graduatoria per insegnamenti per i quali non vi sono cattedre negli organici AFAM;
- 6. Graduatorie di cui all'articolo 3-quater, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Attualmente in tali graduatorie sono presenti 145 persone, in gran parte afferenti a settori disciplinari privi di cattedre o per i quali le cattedre sono in fase di istituzione all'interno degli ISIA in seguito a un ampliamento dell'organico docente di tali istituzioni, avvenuto nei primi mesi del 2023;
- m) per "dotazione organica", si specifica, in accoglimento dell'osservazione del Consiglio di Stato, resa nel parere interlocutorio n. 1925/2022, che l'organico del personale docente e non docente è definito ai sensi dell'articolo 7, comma 6, lett. d) del d.P.R. n. 132/2003 e approvato ai sensi dell'articolo 7, comma 7 (ossia definito dal C.d.A. dell'Istituzione su proposta del Consiglio Accademico e successivamente approvato con decreto del MUR previo concerto del MEF e del Dipartimento della funzione pubblica);
- n) per "profilo disciplinare", un ambito, all'interno di un settore artistico-disciplinare, coincidente con specifiche conoscenze e competenze e relativo a esigenze didattiche e di ricerca.

L'articolo 2 disciplina l'abilitazione artistica nazionale, individuandola quale requisito necessario per il reclutamento dei docenti a tempo indeterminato ma il cui conseguimento, non dà diritto alla assunzione in ruolo. L'abilitazione ha una durata pari a nove anni e attesta la qualificazione artistica, musicale e coreutica dei soggetti ai quali è conferita (comma 1).

L'abilitazione, prevista dalla legge n. 508 del 1999, come modificata dal decreto-legge n. 13 del 2023, è mutuata dall'abilitazione scientifica nazionale prevista dall'articolo 16 della legge 30 dicembre



2010, n. 240 per l'accesso alla prima ed alla seconda fascia della docenza universitaria, pur presentando caratteristiche differenti in considerazione della specificità del comparto AFAM.

Quanto alle modalità di espletamento delle procedure per il conseguimento della abilitazione, la relativa disciplina è rimessa, per gli aspetti che necessitano di una gestione dinamica di verifiche e aggiornamenti, all'adozione di uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca, in osservanza dei criteri generali, dei termini e condizioni, definiti dal comma 2, tra i quali: i criteri e gli indicatori per l'attribuzione dell'abilitazione per ciascun settore concorsuale e i relativi meccanismi di verifica e revisione quinquennale, i requisiti che candidati e i commissari devono possedere (differenziati per settore concorsuale), i settori concorsuali costituiti dall'aggregazione di settori artistico – disciplinari affini, stabiliti tenendo conto del numero dei docenti di ruolo e del numero di diplomati di ciascun settore artistico disciplinare, i criteri di qualificazione delle sedi idonee ad ospitare le commissioni, le vicende delle commissioni, le operazioni di sorteggio, le modalità e i termini di pubblicazione degli esiti.

Le istituzioni gestiscono, inoltre, gli eventuali reclami dei candidati avverso il giudizio di mancata abilitazione. Tale meccanismo, disciplinato in maniera più dettagliato a seguito dell'osservazione formulata dal Consiglio di Stato nel citato parere interlocutorio, è volto a prevedere una rivalutazione dell'operato dell'amministrazione prima della definitività dello stesso al fine di poter ridurre le ipotesi di ricorso giurisdizionale. In particolare, il comma 2, lett. n), stabilisce che tra i criteri guida del decreto del Ministro che dovrà disciplinare le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione sia previsto anche il procedimento di reclamo avverso il giudizio di mancata abilitazione con previsione delle modalità concrete di presentazione e dei termini di rivalutazione (non inferiori a sessanta a giorni e non superiori a centoventi), prevedendo che la commissione motivi l'eventuale conferma della valutazione precedente con riferimento ai contenuti del reclamo. Tale reclamo dovrà essere esperito nei confronti dell'istituzione dove la commissione ha sede.

Il **comma 3** prevede che il Ministero avvii le procedure per la formazione delle liste degli aspiranti commissari, a cui possono partecipare i docenti di ruolo delle istituzioni AFAM purché positivamente valutati dal nucleo di valutazione dell'istituzione di appartenenza, sulla base di criteri definiti con DM.

Le procedure, a differenza dell'abilitazione scientifica nazionale e in forza della previsione normativa di cui all'articolo 2, comma 8, lett. *a-bis*), della legge n. 508 del 1999, sono caratterizzate da un elevato decentramento in quanto le stesse si svolgono presso le istituzioni individuate dal Ministero tramite sorteggio, tra quelle dotate dei requisiti prescritti da apposito decreto ministeriale da emanarsi ai sensi del comma 2, lettera g) dell'articolo 2 (**comma 4**). Le istituzioni sede di commissioni assicurano la disponibilità delle strutture e del supporto di segreteria nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e sostengono gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione, dei quali si tiene conto nella ripartizione dei fondi destinati al finanziamento delle istituzioni.

Si prevede (**comma 5**) la costituzione di un'unica commissione nazionale di durata biennale per ciascun settore concorsuale, nominata dal Presidente dell'istituzione ove la commissione ha sede, presieduta dal Direttore di tale istituzione e costituita, in aggiunta al Direttore, da un commissario per ogni SAD compreso nel settore concorsuale, individuato mediante sorteggio tra gli aspiranti commissari operato su una piattaforma telematica messa a disposizione dal Ministero (**comma 6**)

Al fine di garantire che la commissione sia composta da un numero dispari di commissari e quindi evitare un possibile stallo nel voto dell'organo collegiale, nel caso in cui il numero di SAD sia dispari (e quindi la commissione con l'aggiunta del presidente sarebbe composta da un numero pari di componenti), è nominato un ulteriore commissario afferente al SAD con il maggior numero di docenti di ruolo.



Inoltre, al fine di garantire che la commissione sia composta da almeno cinque commissari (numero minimo ritenuto idoneo a garantire il corretto funzionamento della commissione), sono previsti i seguenti casi speciali nei quali si deroga alla regola generale sopra enunciata per la quale è nominato un commissario per ciascun SAD facente parte del relativo settore concorsuale:

- per i settori concorsuali composti da un solo SAD, si procede alla nomina di quattro commissari afferenti a tale SAD;
- per i settori concorsuali composti da due SAD, si procede alla nomina di due commissari per ciascun SAD.

Al fine di garantire l'imparzialità della commissione è stabilito che il sorteggio dei commissari debba avvenire all'interno di una lista composta da un numero di nominativi almeno doppio rispetto al numero di commissari da sorteggiare. A tal fine, poiché vi è la possibilità di dover sorteggiare quattro commissari per lo stesso SAD (caso di un settore concorsuale composto da un solo SAD, evenienza probabile in caso di SAD con un alto numero di aspiranti abilitati), il **comma 7** prevede che le liste tra cui effettuare i sorteggi dei commissari siano composte da almeno otto nominativi. Nel caso in cui gli aspiranti commissari siano meno di otto si procede ad integrare la lista sorteggiando gli ulteriori nominativi tra i docenti di ruolo con almeno dieci anni di servizio e in subordine, qualora non vi siano docenti di ruolo con la prescritta anzianità, sorteggiando i nominativi tra tutti i docenti di ruolo. In via ulteriormente subordinata, qualora non vi siano sufficienti docenti di ruolo, si provvede sorteggiando i nominativi tra i docenti di ruolo integrati con docenti in quiescenza o esperti (ivi compresi docenti universitari) individuati dal Ministero su proposta dal Consiglio Accademico dell'istituzione ove la commissione ha sede e previo parere della competente Conferenza dei Direttori.

Il **comma 8** regola i limiti alla nomina dei commissari prevedendo che gli stessi non possano partecipare contemporaneamente a più commissioni di abilitazione e che per i due anni successivi alla conclusione del mandato di commissario, non possono partecipare ad un'altra commissione per il conferimento dell'abilitazione.

Ai membri della commissione nazionale, non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità. Al fine di consentire ai commissari il corretto svolgimento delle loro funzioni i commissari che svolgono attività di docenza presso istituzioni italiane sono, a richiesta, esentati dallo svolgimento della ordinaria attività didattica per i periodi di attività della commissione nazionale. In tal caso, al fine di garantire la continuità didattica delle relative istituzioni è disposto che le stesse hanno facoltà di nominare un sostituto per lo svolgimento dell'attività didattica (comma 9).

Le dimissioni da componente della commissione per sopravvenuti impedimenti oggettivi, gravi e imprevedibili, devono essere adeguatamente motivate e hanno effetto a decorrere dalla data di adozione dell'atto di accettazione da parte del direttore dell'istituzione presso la quale la commissione ha sede (comma 10). Il comma 11 disciplina i termini per la presentazione, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari, prevedendo che le suddette istanze vengano esaminate secondo le modalità di all'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, recante "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240", il quale stabilisce che "In caso di accoglimento dell'istanza, si procede [...] alla sostituzione del commissario ricusato, limitatamente alla valutazione della domanda del candidato ricusante.". Si procede allo stesso modo anche nei casi di incompatibilità tra commissario e candidato ai sensi dell'articolo 51 del Codice di procedura civile (comma 12).

Il successivo **comma 13** disciplina la nomina e le funzioni del responsabile del procedimento per ciascuna commissione.



Le procedure biennali vengono avviate con decreto del Ministro, il quale stabilisce le modalità e i termini per la presentazione delle domande, individua le modalità informatiche per consentire la conclusione delle procedure entro sei mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e definisce le modalità per garantire la pubblicità degli atti delle commissioni giudicatrici (comma 14).

Al **comma 15** è espressamente stabilito che per il conseguimento dell'abilitazione è necessario il possesso di uno dei seguenti titoli: laurea magistrale, diploma accademico di secondo livello o titoli di studio conseguiti in base agli ordinamenti previgenti ad essi equiparati, nonché titoli di studio equipollenti conseguiti all'estero.

Il conseguimento dell'abilitazione preclude la possibilità di presentare una nuova domanda per il medesimo settore concorsuale nei successivi cinque anni (comma 16), al fine di non gravare in maniera eccessiva le commissioni con la valutazione di un numero troppo elevato di domande a scapito dell'efficienza del sistema. Al riguardo, va considerato che la presentazione dopo due o quattro anni di una nuova domanda da parte di un candidato già abilitato non aumenta le chances occupazionali di quest'ultimo in quanto l'abilitazione già conseguita è ancora efficace per gli anni successivi (rispettivamente sette o cinque anni a seconda che la domanda sia presentata decorsi due o quattro anni dal conseguimento della precedente abilitazione). Decorsi cinque anni dal conseguimento dell'abilitazione, invece, emerge l'interesse della persona abilitata a vedere rinnovata l'abilitazione (in scadenza dopo quattro anni) per un ulteriore ciclo di nove anni e pertanto decade la preclusione alla presentazione di una nuova domanda. In tal modo è possibile contemperare l'interesse all'efficacia ed economicità dell'azione amministrativa con la tutela delle chances occupazionali dei singoli. Non vi sono, invece, preclusioni in caso di mancata abilitazione, per cui chi non dovesse ottenere l'abilitazione può presentare domanda successivamente senza preclusioni. Ciò anche in ragione del fatto che le procedure per il conseguimento dell'abilitazione sono bandite con periodicità biennale per ciascun settore concorsuale.

L'articolo 2 contiene una norma di chiusura (comma 17) volta a favorire il passaggio dall'attuale sistema di reclutamento della docenza nel sistema AFAM al nuovo sistema che prevede l'abilitazione quale requisito necessario. In particolare, è stabilito che alla prima procedura di abilitazione, potranno partecipare anche coloro che pur non essendo in possesso dei titoli di cui al comma 15, facciano però parte delle graduatorie nazionali AFAM o delle graduatorie costituite in occasione del processo di statizzazione di 22 istituzioni AFAM (cosiddetti "elenchi A e B", come individuati dall'art. 14 co. 4-quater del decreto-legge n. 36 del 2022), ovvero abbiano i requisiti per l'accesso alle graduatorie nazionali AFAM (i.e. tre anni di servizio negli ultimi otto presso le istituzioni e superamento di un concorso selettivo per l'inserimento in una graduatoria d'istituto).

Infine con il **comma 18** viene attribuito al MUR il potere sostitutivo (di cui all'articolo 2, comma 9-bis, della L. 241/1990), previa diffida, in caso di impossibilità di assicurare il corretto funzionamento delle commissioni, a garanzia della funzione nazionale dell'abilitazione artistica, ancorché funzionalmente decentrata come previsto dalla richiamata norma di rango primario.

L'articolo 3 disciplina la programmazione triennale del personale e i criteri che deve rispettare.

Tale norma riconosce e dà valore all'autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni di alta formazione rimettendo alle stesse la predisposizione dei piani triennali per la programmazione del reclutamento di tutto il personale (i.e. docente ricercatore e tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e a tempo determinato). Tale programmazione deve tener conto dell'effettivo fabbisogno di personale dell'istituzione in relazione al migliore funzionamento delle attività didattiche, di ricerca e dei servizi amministrativi e deve essere effettuata all'interno dei vincoli rappresentati dalla dotazione



organica (come definita all'articolo 1). Tale valutazione è effettuata tenendo in considerazione i posti già vacanti e quelli disponibili nel triennio per cessazioni dal servizio, il numero di ricercatori che raggiungono nel triennio i requisiti per il passaggio alla docenza ai sensi del successivo articolo 7, e gli equilibri di bilancio (comma 1).

Il **comma 2** contiene una serie di specificazioni relative alla programmazione, tra le quali quella per cui le conversioni di cattedra (ovvero la modifica di un posto di docenza da un settore artistico disciplinare ad un altro) non rappresentano una variazione di organico dato che non incidono sul numero di docenti presente nella dotazione organica. È introdotta la possibilità di destinare una o più cattedre vacanti a docenti dell'istituzione che, avendone i requisiti definiti dal successivo articolo 12, intendano cambiare settore artistico disciplinare.

In conformità alle modifiche apportate all'articolo 2 della legge n. 508 del 1999 dall'articolo 14, comma 4-ter, lett. a), decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono introdotte le cattedre a tempo definito, con impegno orario pari al 50 per cento di una cattedra a tempo pieno. Tale previsione consentirà alle istituzioni di inserire in organico cattedre relative a insegnamenti dal limitato fabbisogno formativo (in termini di ore di lezione necessarie), limitando la necessità di ricorso a collaborazioni esterne per tali esigenze. Inoltre, è disciplinata la trasformazione di cattedre non vacanti tra tempo pieno e tempo definito: il passaggio a tempo pieno o viceversa a tempo definito – rappresentando una modifica dello status del docente, anche in termini stipendiali – può avvenire esclusivamente su richiesta del docente interessato. L'articolo 17, dedicato alle norme transitorie, specifica che l'efficacia delle previsioni relative al reclutamento di personale docente con contratto a tempo parziale, è subordinata all'inserimento di tale disciplina nel CCNL del comparto università e ricerca - sezione alta formazione artistica musicale e coreutica.

È prevista la possibilità di convertire i posti di organico vacanti del personale docente e ricercatore in posti del personale tecnico-amministrativo e viceversa (utilizzando la procedura già prevista dall'articolo 7, commi 6 e 7, del d.P.R. n. 132 del 2003), nonché quella di convertire cattedre appartenenti a determinati settori artistico-disciplinari in altrettante cattedre appartenenti ad altri settori artistico-disciplinari (necessità avvertita al fine di rendere il sistema flessibile e rispondente alla domanda formativa degli studenti). È chiarito che la conversione di cattedra non rappresenta una variazione della dotazione organica e quindi è rimessa all'autonomia della singola istituzione e non è sottoposta ad approvazione da parte del Ministero.

Le istituzioni, inoltre, possono rendere indisponibili al reclutamento e alla mobilità cattedre e posti da ricercatore e posti tecnico-amministrativi presenti in organico qualora ciò sia ritenuto necessario. In tal caso, al fine di evitare che tale facoltà determini un ricorso ingiustificato a contratti di lavoro flessibile, le cattedre e i posti indisponibili non possono essere oggetto di contratti o di incarichi di qualsiasi natura e durata.

Nella programmazione, le risorse destinate al reclutamento devono essere pari alle risorse derivanti dalle cessazioni, con un calcolo basato sul costo equivalente dei diversi profili (differenziato tra costo equivalente delle assunzioni e costo equivalente delle cessazioni, alla luce della progressione tra le classi stipendiali che fa sì che un docente a fine carriera abbia una retribuzione maggiore di un docente neoassunto). Le facoltà assunzionali sono approvate come spesa complessiva a livello nazionale con d.P.C.M. (comma 2, lett e)), il quale, in sede di prima applicazione, dispone la conversione delle assunzioni già autorizzate in termini numerici (ad esempio: "20 docenti") e non ancora effettuate in spesa autorizzata (ossia, a titolo di esempio, nel costo medio equivalente di 20 docenti), in modo da non sovrapporre autorizzazioni ad assumere denominate in numeri e autorizzazioni denominate in budget di spesa.



L'articolo 4 disciplina i termini e le modalità delle procedure di programmazione, le tempistiche del ciclo del reclutamento e il nuovo modello di mobilità del sistema AFAM.

Al fine di garantire che nel mese di ottobre (in tempo quindi per l'avvio dell'anno accademico) siano già stati reclutati tutti i docenti ovviando in tal modo ad una delle maggiori problematiche del sistema di reclutamento previgente, si prevede che:

- le cessazioni siano approvate dalle istituzioni e trasmesse al Ministero entro il mese di febbraio;
- il d.P.C.M. di autorizzazione alle assunzioni, in base alle cessazioni comunicate (che saranno poi oggetto di conferma con successiva comunicazione entro il 31 dicembre), sia adottato entro il mese di aprile;
- la programmazione del personale sia adottata entro il 15 maggio;
- le procedure di reclutamento siano bandite dalle istituzioni entro il mese di giugno, con conclusione entro il mese di ottobre.

In conformità a quanto previsto dalla lettera 1-bis) dell'articolo 2, comma 8 della legge n. 508 del 1999 - aggiunta dall'articolo 14, comma 4-ter, lett. b), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 - la mobilità del personale ricercatore e docente, è disciplinata ex novo passando da un regime mutuato dal sistema scolastico e quindi speculare a quello del comparto scuola, caratterizzato da una gestione della mobilità centralizzata senza alcun coinvolgimento dell'istituzione destinataria della mobilità e da punteggi basati unicamente sull'anzianità di servizio, ad un regime, invece, più vicino a quello universitario nell'ambito del più generale processo volto ad attribuire alle istituzioni del settore AFAM una maggiore autonomia. In particolare, la mobilità diviene ai sensi del presente regolamento una facoltà per l'istituzione, che può deliberare di far precedere il reclutamento dei docenti e dei ricercatori da un bando pubblico di mobilità, nominando una commissione che valuti le domande pervenute sulla base di criteri che tengano conto almeno per il 50 per cento del punteggio dell'esperienza artistica e professionale relative alle esigenze programmatiche dell'istituzione. Tale previsione bilancia le contrapposte esigente sottese, da un lato, all'istituto della mobilità, e, dall'altro, alle esigenze programmatiche delle istituzioni. Inoltre, la disciplina permette alle istituzioni di valutare i docenti che aspirano alla mobilità anche in relazione alle esigenze didattiche e di ricerca, prevedendo di specificare, in analogia a quanto previsto in materia di reclutamento dagli articoli 6, 8 e 9, oltre al settore artistico disciplinare anche uno o più profili disciplinari, come definititi e aggiornati periodicamente con decreto direttoriale, sentito il CNAM.

Il **comma 6** si pone come norma di chiusura del circuito della mobilità al fine di evitare che ogni mobilità determini un'altra mobilità, in un processo senza fine in grado di incidere negativamente sulla programmazione di cui all'articolo 3. A tal fine è previsto che i posti vacanti per mobilità del titolare verso altra istituzione non siano ulteriormente oggetto delle procedure di mobilità e che gli stessi possano essere oggetto delle procedure di reclutamento di ricercatori e docenti a tempo determinato e indeterminato.

La mobilità incide sulle facoltà assunzionali delle singole istituzioni, essendo equiparata al reclutamento con riferimento alla mobilità in entrata ed alle cessazioni per la mobilità in uscita.

Il **comma 8** richiama l'articolo 14, laddove prevede che prima di procedere al reclutamento di personale tecnico-amministrativo occorre pubblicare un bando di mobilità riferito alla posizione vacante.

Il **comma 10**, infine, prevede la facoltà per le Istituzioni di disporre lo scambio di sede tra due dipendenti appartenenti al personale tecnico-amministrativo, inquadrati nel medesimo profilo professionale e – nel caso dei docenti e ricercatori – afferenti al medesimo settore artistico-disciplinare,



su istanza degli interessati. Si tratta di un istituto mutuato in parte dall'articolo 7, comma 3, della L. 240/2010, adattato tuttavia alle specifiche esigenze delle istituzioni AFAM, coerentemente a quanto già avveniva finora per le procedure di mobilità tra istituzioni distinte.

L'articolo 5 disciplina le collaborazioni tra istituzioni AFAM, prevedendo che le stesse possano stipulare convenzioni per programmare procedure di reclutamento comuni e utilizzare congiuntamente il personale. Tale esigenza nasce dalle dimensioni delle Istituzioni spesso ridotte e consente alle stesse di raggiungere una maggiore efficienza organizzativa.

L'articolo 6 definisce i criteri e le modalità sulla scorta dei quali le istituzioni disciplinano, con regolamento, le procedure di reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato. La norma disciplina per la prima volta il reclutamento della figura del ricercatore, introdotta nell'ambito della legge n. 508 del 1999 dall'articolo 14, comma 4-ter, lett. a), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. In particolare, l'articolo 2, comma 6 della legge n. 508 del 1999, così come modificato dal citato decreto-legge n. 36 del 2022, prevede che "Nell'ambito dell'area di contrattazione per il personale docente è istituito il profilo professionale del ricercatore, a tempo determinato e indeterminato, con preminenti funzioni di ricerca nonché obblighi didattici nel limite massimo del 50 per cento dell'orario di lavoro, al quale non può essere affidata la piena responsabilità didattica di cattedre di docenza. Nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, le istituzioni di cui all'articolo 1 individuano i posti da ricercatore nell'ambito delle relative dotazioni organiche.". Conseguentemente, l'attuazione delle disposizioni relative al reclutamento dei ricercatori è comunque subordinata dal successivo articolo 17 all'inserimento di tale profilo nel contratto collettivo nazionale, previsto nel CCNL Istruzione e ricerca 2021-2023 in fase di certificazione. Il relativo reclutamento è realizzato nei limiti delle dotazioni organiche disponibili.

Poiché il profilo professionale del ricercatore non è ancora previsto nel contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto, i commi 4, 5, e 6 del suddetto articolo 17 prevedono – fino a quando il CCNL in fase di certificazione non disporrà diversamente su tali specifici aspetti - che i ricercatori abbiano preminenti funzioni di ricerca e che gli obblighi didattici possano essere agli stessi affidati nel limite massimo del 50 per cento dell'orario di lavoro. Con riferimento all'inquadramento retributivo è stabilito che i ricercatori sono equiparati ai docenti di II fascia. Si specifica che i docenti di II fascia sono ancora previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro Istruzione e ricerca 2016-2018 ma è una figura superata ai sensi del decreto del ministro dell'università e della ricerca n. 565/2021 recante la trasformazione dei posti di seconda fascia in cattedre di prima fascia ai sensi dell'articolo 1, comma 654, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dall'articolo 1, comma 893, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, tanto che il CCNL 6 dicembre 2022 relativo ai principali aspetti del trattamento economico del comparto Istruzione e ricerca non ha aggiornato le tabelle retributive di tale profilo. Ai ricercatori non può essere attribuita la piena responsabilità di una cattedra di docenza, in quanto tale attribuzione confliggerebbe con la possibilità di svolgere in maniera compiuta l'attività di ricerca. Infine, si prevede un regime transitorio in virtù del quale il quale per i primi dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento, il reclutamento dei ricercatori prescinde dal possesso in capo ai candidati del dottorato di ricerca essendo sufficiente il possesso di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale o di titoli ad essi equiparati.

Tornando al disposto dell'articolo 6, sono indicati i termini principali ai sensi dei quali le singole istituzioni mediante un proprio regolamento devono regolare le procedure selettive pubbliche per l'assunzione di ricercatori a tempo indeterminato come segue:



- presenza in graduatoria di un numero massimo di soggetti pari ai posti banditi, più eventuali idonei a cui può attingere solo l'istituzione che ha bandito la selezione (quest'ultima previsione è necessaria per garantire che le procedure di reclutamento, effettuate a valle di un processo di abilitazione nazionale, siano svolte in relazione alle specifiche esigenze delle singole istituzioni, senza che un concorso locale si tramuti in un concorso de facto nazionale tramite una graduatoria alla quale possano fare ricorso tutte le istituzioni);
- previsione secondo la quale possono partecipare alla procedura i soggetti in possesso di dottorato di ricerca (l'articolo 17 dispone una deroga alla presente previsione per i primi dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento in considerazione del fatto che i dottorati di ricerca nell'AFAM sono in fase di definizione) o ricercatori a tempo indeterminato presso altre istituzioni;
- svolgimento di due prove, che in base al SAD possono essere una o entrambe di natura pratica. Tale previsione è necessaria in ragione della specificità del comparto AFAM dove la natura degli insegnamenti artistici, musicali e coreutici necessita di prove pratiche non potendo valutare la competenza artistica di un candidato mediante prove scritte. Le prove pratiche inoltre non possono concretamente essere svolte in modalità telematica;
- valutazione dei titoli fino ad un massimo pari al 10 per cento del punteggio complessivo,
 atteso che il concorso locale deve valutare le capacità tecniche e di attitudine alla ricerca,
 dimostrabili attraverso le prove teoriche e pratiche;
- obbligo per il vincitore della selezione di svolgere la propria attività lavorativa per almeno cinque anni presso l'istituzione che ha indetto il concorso.

L'articolo 7 disciplina il passaggio dal profilo di ricercatore a quello di docente, prevedendo una tenure track con elementi in comune con quanto previsto in ambito universitario dall'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. In particolare, trascorsi cinque anni nel ruolo di ricercatore a tempo indeterminato, chi abbia conseguito l'abilitazione artistica nazionale è reclutato come docente. Tale passaggio è programmato, ai sensi dell'articolo 3 e con congruo anticipo, entro il limite delle dotazioni organiche al fine di garantire le necessarie facoltà assunzionali. Il passaggio a docente non avviene se il Consiglio Accademico valuta negativamente la qualità della ricerca realizzata con atto motivato e previo parere del CNAM che acquisisce le controdeduzioni del ricercatore.

Il ricercatore al quale sia negato il passaggio alla docenza, o che non possieda l'abilitazione artistica nazionale, permane nel ruolo dei ricercatori. Il ricercatore, in seguito all'abilitazione, può partecipare alle procedure di reclutamento dei docenti di cui al successivo articolo 8.

Le previsioni di cui all'articolo 7 garantiscono, da un lato, una prospettiva di carriera ai ricercatori, prescrivendo la programmazione delle facoltà assunzionali per assicurare il passaggio al profilo superiore, dall'altro, una stabilità di impiego agli stessi, non subordinando la prosecuzione del rapporto al conseguimento dell'abilitazione nazionale.

L'articolo 8 disciplina il reclutamento a tempo indeterminato dei docenti e definisce i criteri e le modalità sulla scorta dei quali le istituzioni disciplinano, con regolamento, le relative procedure di reclutamento.

Il **comma 1** dispone che il reclutamento venga effettuato dalle singole istituzioni, sulla base di quanto definito in apposito regolamento che deve regolare le procedure selettive pubbliche come segue:



- presenza in graduatoria di un numero massimo di soggetti pari ai posti banditi, più eventuali idonei a cui può attingere solo l'istituzione che ha bandito la selezione (quest'ultima previsione è necessaria per garantire che le procedure di reclutamento, effettuate a valle di un processo di abilitazione nazionale, siano svolte in relazione alle specifiche esigenze delle singole istituzioni, senza che un concorso locale si tramuti in un concorso de facto nazionale tramite una graduatoria alla quale possano fare ricorso tutte le istituzioni);
- previsione secondo la quale la partecipazione ai bandi di concorso sia riservata, oltre che a chi è già docente di ruolo presso un'altra istituzione anche a chi è in possesso dell'abilitazione artistica nazionale di cui all'articolo 2;
- svolgimento di due prove, che in base al SAD possono essere una o entrambe di natura pratica. Tale previsione è necessaria in ragione della specificità del comparto AFAM dove la natura degli insegnamenti artistici, musicali e coreutici necessita di prove pratiche non potendo valutare la competenza artistica di un candidato mediante prove scritte. Le prove pratiche inoltre non possono concretamente essere svolte in modalità telematica;
- valutazione dei titoli fino ad un massimo pari al 25 per cento del punteggio complessivo,
 atteso che il concorso locale deve valutare le capacità tecniche dimostrabili attraverso le prove teoriche e pratiche;
- obbligo per il vincitore della selezione di svolgere la propria attività lavorativa per almeno cinque anni presso l'istituzione che ha indetto il concorso.

L'articolo 9 disciplina il reclutamento a tempo determinato di docenti e ricercatori.

Il ricorso ai contratti a tempo determinato è possibile solo nei limiti delle dotazioni organiche e a fronte dell'insufficienza del personale di ruolo.

Al fine di rispettare i principi comunitari in materia di reiterazione dei contratti a termine, si prevede, inoltre, che i contratti a tempo determinato abbiano durata pari a un anno accademico e siano rinnovabili per un massimo di ulteriori due anni accademici.

Il **comma 3** è dedicato alle procedure di selezione dei docenti a tempo determinato, definite dalle istituzioni con proprio regolamento, le quali vengono effettuate per soli titoli. L'accesso è riservato a chi sia in possesso di diploma accademico di II livello o laurea magistrale o titoli agli stessi equiparati.

L'abilitazione artistica nazionale non rappresenta un requisito di accesso alla procedura, tuttavia, qualora posseduta dal candidato alla stessa deve essere attribuito dal bando un punteggio pari ad un quarto dei punti. In questo modo viene introdotta una norma di salvaguardia del sistema, nel caso in cui con riferimento ad un determinato SAD non vi fossero abbastanza candidati in possesso dell'abilitazione.

I Conservatori di musica mantengono la possibilità – prevista dall'articolo 273 del d.lgs. n. 297 del 1994 – di stipulare contratti con il personale di enti lirici o di produzione musicale (v. **comma 4**). La disciplina di cui al citato articolo 273 viene riformata escludendo il tacito rinnovo dei contratti di collaborazione alla scadenza annuale. Conseguentemente, l'articolo 15, comma 11 lettera f) abroga le disposizioni incompatibili dell'articolo 273 con le nuove disposizioni regolamentari in ossequio a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 9 della legge 31 dicembre 1999, n. 508. È prevista la possibilità di rinnovo oltre i tre anni in ragione della natura di incarico aggiuntivo rispetto al contratto di lavoro principale. Il ricorso a tale tipologia contrattuale è una facoltà dell'istituzione che deve essere prevista dall'istituzione nella programmazione di cui all'articolo 3. Quest'ultima previsione è necessaria in considerazione del fatto che tali contratti gravano sul bilancio delle istituzioni, mentre i contratti a tempo



determinato relativi a posti in organico gravano sullo stato di previsione del Ministero. Il ricorso da parte dei Conservatori ai contratti *ex* articolo 273 trova la sua *ratio* nella necessità di far sì che il personale delle principali orchestre nazionali possa contribuire con la propria competenza ad arricchire l'offerta didattica delle istituzioni.

Le procedure di selezione dei ricercatori a tempo determinato, disciplinate dal comma 5 sono definite dalle istituzioni con proprio regolamento e sono per soli titoli.

L'articolo 10 disciplina il conferimento di incarichi di insegnamento al di fuori della dotazione organica, ma solo, come specificato dal **comma 1**, per documentate esigenze didattiche alle quali non si possa fare fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato rientrante nella dotazione organica, come previsto dall'articolo 1, commi 284 e 285, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che, di seguito, si richiamano integralmente:

"284. Per le esigenze didattiche derivanti dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, cui non si possa far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato nell'ambito delle dotazioni organiche, le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della predetta legge provvedono, con oneri a carico del proprio bilancio, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni, anche ove temporaneamente conferiti a personale incluso nelle graduatorie nazionali.

285. Gli incarichi di insegnamento di cui al comma 284 non sono comunque conferibili al personale in servizio di ruolo nella medesima istituzione e sono attribuiti previo espletamento di procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. L'attribuzione dei medesimi incarichi di insegnamento di cui al comma 284 non dà luogo in ogni caso a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.".

Tali incarichi sono conferiti con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione, previa proposta del Consiglio Accademico.

Viene previsto, in accoglimento delle osservazioni formulate dall'Organo consultivo e anche al fine di corrispondere a quanto contestato all'Italia con la procedura di infrazione n. 2014/4231 e di limitare quindi l'eccessivo ricorso a contratti a termine, che la durata complessiva dei rapporti instaurati tra un'istituzione e un soggetto ai sensi dell'articolo 10, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque superare i quattro anni, anche non consecutivi.

Il **comma 2**, prevede espressamente che gli incarichi di insegnamento di cui al comma 1 non sono conferibili al personale in servizio di ruolo presso la medesima istituzione e sono attribuiti a professionisti ed esperti di riconosciuta esperienza e competenza, previo espletamento di procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

L'attribuzione degli incarichi di insegnamento di cui al comma 1 non dà luogo, in ogni caso a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.

Il **comma 3**, sancisce che gli incarichi conferiti da parte degli ISIA e dell'Accademia di Arte Drammatica a soggetti già in possesso di un reddito da lavoro autonomo o dipendente, sono rinnovabili fino ad un massimo di 5 anni con riferimento al medesimo incarico, in analogia a quanto previsto in ambito universitario dall'articolo 23 della L. 240/2010, e non sottostanno quindi ai limiti di cui al comma 1. Tale estensione del limite massimo del rinnovo sopperisce all'esigenza degli ISIA e dell'Accademia di Arte Drammatica di poter contare sulla presenza nel proprio corpo docente della presenza di professionisti quali designer affermati o famosi attori. Tale presenza costituisce un elemento



di forza e caratterizzante dell'offerta didattica di tali istituzioni. In particolare, gli Istituti superiori per le industrie artistiche, specializzati nel disegno industriale e a numero chiuso, presenti a Roma, Firenze, Faenza e Urbino sono stati istituiti negli anni 70 (mentre l'istituzione dell'ISIA di Pescara è più recente), e sono orientati prevalentemente alla formazione e alla qualificazione professionale di designer progettisti per le imprese produttrici di beni e servizi. Gli ISIA rappresentano un modello di scuola particolarmente moderno ed innovativo, la cui qualità ha trovato conferma nello stretto collegamento che gli stessi hanno con il mondo dell'impresa e nei numerosi riconoscimenti ottenuti in ambito nazionale ed internazionale. I soggetti ai quali sono conferiti gli incarichi sono individuati sulla base della loro principale occupazione che ne determina la competenza e la notorietà e pertanto in capo agli stessi non vi è l'esigenza di stabilità dell'incarico essendo gli stessi già dotati di reddito da lavoro.

Il **comma 4** regola gli incarichi di "visiting professor" che possono essere conferiti ad artisti, studiosi o docenti operanti prevalentemente all'estero per un periodo limitato e previa procedura comparativa. Si tratta di incarichi tipici dell'alta formazione, in cui la circolazione di tali soggetti per un periodo di studio o di insegnamento all'estero rappresenta un fondamentale arricchimento delle attività di ricerca e delle opportunità offerte agli studenti delle istituzioni.

L'articolo 11 disciplina le modalità di conferimento dei contratti di ricerca, attualmente disciplinati per l'alta formazione dall'articolo 14, comma 6-novies del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, che consente alle istituzioni di stipulare tali contratti per l'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca ed interamente finanziati tramite fondi esterni.

Al **comma 2** è specificato che i contratti di ricerca sono attribuiti mediante procedure di selezione disciplinate dalle istituzioni con apposito regolamento. Le procedure di selezione sono bandite in relazione ad uno o più settori artistico disciplinari e valutano l'aderenza del progetto di ricerca proposto dai candidati all'oggetto del bando ed il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto nonché le modalità di svolgimento dello stesso.

Si specifica, inoltre, che ai titolari dei contratti di ricerca non possono essere affidati incarichi di docenza o attività di supporto alla didattica.

L'articolo 12 disciplina l'afferenza dei docenti ai settori artistico disciplinari, introducendo, al comma 1, la possibilità di transitare, su domanda, da un settore artistico disciplinare a un altro. La domanda, in analogia a quanto avviene nel mondo universitario, è valutata dal Consiglio Accademico dell'istituzione e necessita del successivo parere favorevole della competente commissione di abilitazione artistica nazionale.

Nel caso in cui l'istituzione non disponga di cattedre vacanti nel settore artistico disciplinare di destinazione il passaggio al nuovo settore è subordinato alla contestuale conversione della cattedra di titolarità. Tale fattispecie comporta, conseguentemente, un aggiornamento della programmazione triennale del reclutamento a cura del Consiglio di Amministrazione dell'istituzione, laddove valutata necessaria dallo stesso.

Con il **comma 3** si introduce la possibilità di transitare a diverso settore artistico disciplinare durante una procedura di mobilità (di cui al precedente articolo 4, comma 5). In tal caso, per garantire il rispetto delle tempistiche delle procedure di mobilità e del reclutamento, il parere della commissione di abilitazione deve essere reso entro dieci giorni dalla richiesta.



L'articolo 13 disciplina i requisiti (commi 1, 2 e 3) e le modalità per il conferimento (comma 4) dei titoli di professore emerito e onorario. Si introducono, dunque, i titoli di professore emerito e onorario di cui all'articolo 111 del R.D. 1592/1933 nel mondo dell'alta formazione artistica e musicale, da tempo risalente presenti nell'università. In particolare, ai docenti collocati a riposo o dei quali sono state accettate le dimissioni potrà essere conferito il titolo di «professore emerito», qualora abbiano prestato almeno venti anni di servizio in qualità di docenti di ruolo presso le istituzioni, e di «professore onorario», qualora tale servizio abbia avuto la durata di almeno quindici anni.

I titoli, che non attribuiscono prerogative accademiche ulteriori né danno diritto al trattenimento in servizio oltre ai limiti di legge, sono conferiti dall'istituzione con decreto del direttore, su proposta del presidente dell'istituzione, previa deliberazione, con maggioranza dei due terzi dei componenti, del Consiglio accademico dell'istituzione alla quale l'interessato apparteneva al momento della cessazione dal servizio.

L'articolo 14 reca la disciplina per il reclutamento del personale amministrativo e tecnico, che avviene sulla base di procedure selettive conformate ai principi generali in materia di concorsi pubblici contenuti nel testo unico sul pubblico impiego (i.e. d.lgs. 165/2001) e nel Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi (d.P.R. n. 487 del 1994) (commi 1 e 2) e con riferimento alle quali è indicato il contenuto essenziale dei relativi bandi (comma 3). In particolare, il comma 3 lettera d) prevede l'espletamento di una prova pratica-applicativa per il reclutamento dei profili tecnici, tra cui si annoverano gli accompagnatori al pianoforte e al clavicembalo (previsti dalla legge n. 178/2020), poiché per tali profili una prova scritta o orale non garantirebbe in alcun modo una verifica delle competenze tecniche dei candidati.

Con riguardo alle procedure di mobilità - rimesse in capo alle singole istituzioni, alle quali spetta di darvi corso previamente alla pubblicazione dei bandi di concorso – sono definiti i criteri di valutazione delle relative domande (**comma 4**). Si opera un passaggio dall'attuale sistema nazionale gestito, analogamente a quello del comparto scuola, a livello centralizzato, ad un sistema gestito dalle singole istituzioni tramite il ricorso alle procedure di cui all'articolo 30 del d.lgs. n. 165 del 2001.

Il comma 5 reca la disciplina delle progressioni verticali tra le aree nei casi di "posti unici" nell'ambito delle dotazioni organiche delle istituzioni: in tali casi le procedure comparative possono essere svolte congiuntamente da due o più istituzioni, con riserva di almeno il 50 per cento dei posti all'accesso dall'esterno. La norma trova la sua ratio nell'esigenza di garantire il rispetto del dettato del comma 1-bis dell'articolo 52 del Testo Unico Pubblico Impiego lì dove prevede che: "Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree ... avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché' sul numero e sulla tipologia de gli incarichi rivestiti."

Nelle istituzioni ricorre il caso dei posti unici (ad oggi il posto di direttore amministrativo, area EP/2; il posto di direttore di ragioneria ed il posto di direttore di biblioteca). Con riferimento a tali posizioni appare impossibile riservare il 50 per cento dei posti all'accesso dall'esterno. Conseguentemente, la disciplina introdotta consentendo alle istituzioni di indire procedure comparative di progressione verticale congiuntamente permette di poter riservare il 50 per cento (o più) dei posti ai concorsi accessibili dall'esterno. Al fine di garantire la par condicio tra i candidati è stabilito che le procedure relative a tali ipotesi congiunta debbano svolgersi in virtù di criteri la cui valutazione non possa essere influenzata dall'appartenenza a una o a un'altra istituzione (ad esempio le valutazioni conseguite dal



dipendente), bensì unicamente sulla base di criteri oggettivi. La relativa commissione è composta da soggetti esterni alle istituzioni interessate al fine di assicurare la terzietà dei giudizi.

Infine, ai **commi 6 e 7**, è prevista la possibilità di far ricorso, rispettivamente, a contratti a tempo determinato entro il limite delle dotazioni organiche disponibili, ovvero a contratti di lavorato occasionale, i cui oneri gravano sui bilanci delle istituzioni, nei casi di temporanee o peculiari esigenze tecnico-amministrative, non fronteggiabili altrimenti con personale di ruolo o con contratti a termine. Il ricorso ai contratti a tempo determinato è limitato ai posti disponibili nelle dotazioni organiche e con il divieto di rinnovo oltre i tre anni complessivi, nel rispetto dei principi comunitari sui contratti a termine (**comma 6**).

Il ricorso a contratti ex articolo 2222 del codice civile è limitato dal **comma 7** a documentate esigenze cui non si possa fare fronte con il personale in organico. I relativi oneri sono a carico del bilancio delle istituzioni.

L'articolo 15 disciplina le modalità di pubblicità delle procedure concorsuali, stabilendo che, fermo l'obbligo di pubblicazione e di gestione delle procedure concorsuali di cui agli articoli 6, 8 e 14 sul Portale unico del reclutamento (InPA), le istituzioni AFAM sono tenute a pubblicare, pena l'invalidità delle stesse, sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero e sul proprio sito istituzionale, i bandi relativi alle procedure concorsuali, ivi comprese le procedure comparative, le informazioni e le comunicazioni relative alle procedure in corso o concluse e i nominativi dei componenti delle commissioni esaminatrici. Tale piattaforma è indicizzata in base alla procedura di concorso indetta, alla tipologia contrattuale, al profilo professionale, all'istituzione di afferenza e, relativamente ai docenti e ai ricercatori, al settore concorsuale e al settore artistico-disciplinare. Si prevede, inoltre, che, ai fini della gestione delle procedure concorsuali su InPA, il Ministero dell'università e della ricerca assicuri, ove necessario, attraverso specifici protocolli, il collegamento delle banche dati e delle piattaforme già in uso con il Portale unico del reclutamento.

L'articolo 16 disciplina la transizione del ruolo dei bibliotecari musicali. All'interno dei Conservatori di musica, le figure dei bibliotecari facevano inizialmente parte dei ruoli tecnicoamministrativi. Nel tempo, però, tali figure hanno ottenuto il riconoscimento della funzione docente, divenendo quindi docenti-bibliotecari, con una doppia mansione: insegnanti di bibliografia e biblioteconomia musicale da un lato, bibliotecari dall'altro. Il DM 99/2009, nel definire i settori artistico-disciplinari e le relative declaratorie, non ha inserito la funzione di bibliotecario nella declaratoria del settore CODM/01 "Bibliografía e biblioteconomia musicale". Tale scelta, lungi dall'essere una mera dimenticanza, va letta in combinato disposto con il CCNL del comparto AFAM del 4 agosto 2010, in cui è stato introdotto il nuovo profilo professionale del "Direttore di biblioteca", inquadrato nell'area "Elevata professionalità". Tale profilo, qualificato e adeguatamente remunerato, sostituisce evidentemente il docente-bibliotecario, attribuendo nuovamente alle biblioteche un responsabile a tempo pieno. La norma prevede che i docenti di bibliografia e biblioteconomia musicale in servizio ad oggi espletino le funzioni di bibliotecario, poiché tale è la loro competenza, che laddove non vi siano docenti di bibliografia e biblioteconomia musicale in servizio, la responsabilità della biblioteca vada attribuita a un Direttore di biblioteca e infine che, laddove un docente-bibliotecario vada in pensione o cambi sede, la responsabilità della biblioteca debba - da quel momento in poi - essere attribuita a un Direttore di biblioteca. Al fine di valorizzare il patrimonio di competenze e conoscenze dei docenti di ambito bibliografico, viene previsto che le istituzioni possano coinvolgere questi ultimi in comitati di indirizzo culturale e scientifico della biblioteca.



L'Articolo 17 disciplina le disposizioni finali e transitorie.

Il **comma 1** alla luce della peculiare situazione determinata dal rinvio dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 143 del 2019 (inizialmente prevista a partire dall'anno accademico 2020/2021) che ha comportato che alcune disposizioni di legge abbiano fatto riferimento allo stesso, dispone che a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento il d.P.R. 143/2019 è abrogato (comma 11 -, lett. a)) e tutti richiami contenuti nelle disposizioni di legge la citato d.P.R. n. 143 del 2019 si intendono al presente regolamento.

Con il **comma 2** sono approvate le tabelle di costo medio equivalente ai fini di assunzioni e cessazioni, prevedendo che le stesse siano oggetto di aggiornamento con decreto direttoriale a ogni rinnovo contrattuale.

Con il **comma 3** si prescrive che l'abilitazione artistica nazionale sia requisito per il reclutamento di docenti a tempo indeterminato in tutti i corsi AFAM accreditati, anche se erogati da istituzioni private.

I **commi 4 e 5** disciplinano l'impegno dei docenti e dei ricercatori a tempo definito e il profilo dei ricercatori fino a quando il CCNL non disporrà diversamente e specificano che il reclutamento dei ricercatori è subordinato all'inserimento di tale profilo nel contratto collettivo, così come il reclutamento di personale docente e ricercatore a tempo definito è subordinato alla disciplina contrattuale in materia di lavoro a tempo parziale.

Il **comma 6** prevede che per i primi dieci anni di applicazione delle norme regolamentari i ricercatori possano essere reclutati a tempo indeterminato anche se privi di dottorato di ricerca, in ragione del fatto che l'avvio dei dottorati di ricerca nel mondo AFAM è ad oggi in fase di predisposizione.

Il **comma** 7 prevede che l'efficacia delle disposizioni sull'attribuzione dei contratti di ricerca è subordinata alla definizione dell'importo degli stessi in sede di contrattazione collettiva. Fino al termine di cui all'articolo 14, comma 6-novies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le istituzioni possono consentire l'accesso alle procedure per la stipula di contratti di ricerca anche a coloro che sono in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, fermo restando che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero costituisce titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie.

Il comma 8 concerne le tempistiche di entrata in vigore del regolamento e dispone che le disposizioni dello stesso di applicano a decorrere dall'anno accademico 2024/2025, prevedendo a tal fine che le operazioni propedeutiche siano effettuate precedentemente. In particolare, viene prevista entro sessanta giorni dall'emanazione del regolamento in oggetto la revisione dei settori artistico-disciplinari, necessaria per poter avviare le procedure di abilitazione artistica nazionale (articolo 2), dato che il primo atto da adottare è il decreto (previsto dall'articolo 2, comma 2) che disciplina, tra le altre cose, i settori concorsuali. Per ogni settore concorsuale occorre costituire commissioni con almeno un commissario per ciascun settore artistico-disciplinare: poiché al momento vi sono numerosi settori privi di docenti, la revisione e la riduzione selettiva dei settori è necessaria per poter definire i settori concorsuali e poter quindi costituire le commissioni. Viene quindi previsto che il decreto che disciplina settori concorsuali e criteri di abilitazione sia seguito dal bando per la costituzione delle commissioni di abilitazione (entro 60 giorni) e dal bando per l'abilitazione artistica (entro 90 giorni dal bando per la costituzione delle commissioni). Considerato che il bando dovrà garantire un congruo termine per la predisposizione e invio delle domande e che le commissioni avranno 6 mesi di tempo per valutare le domande pervenute, si prevede che le procedure termineranno nei primi mesi del 2025.

Il **comma 9** stabilisce che, per consentire l'avvio del reclutamento dall'anno accademico **2024/2025**, fino alla conclusione della prima tornata di abilitazione nazionale, alle procedure concorsuali locali



possa accedere chi è inserito in una graduatoria nazionale e chi ha i requisiti per esservi inserito (tre anni di servizio negli ultimi otto e superamento di una procedura selettiva pubblica). Viene, inoltre, previsto che, fino all'istituzione delle commissioni di abilitazione, sia il CNAM a rendere il parere previsto dall'articolo 12 in caso di istanze di transito a diverso settore artistico-disciplinare.

Con il **comma 10** viene anticipata la previsione che sia possibile istituire cattedre a tempo definito: infatti le istituzioni più piccole, tra cui gli ISIA, il cui organico è storicamente ristretto, hanno la necessità di poter programmare da subito la suddivisione dei posti in organico in un numero maggiore di cattedre caratterizzate da un numero inferiore di ore di lezione (in linea con le esigenze didattiche).

Il comma 11 disciplina la transizione dall'attuale sistema di reclutamento dei docenti basato sulle graduatorie nazionali a quello previsto dal regolamento stesso. In particolare, al fine di tutelare le legittime aspettative dei soggetti collocati nelle graduatorie nazionali, si prevede che le istituzioni ricorrano prioritariamente a tali graduatorie (comunicando al Ministero le esigenze di reclutamento) e in subordine al reclutamento normato dal regolamento. Il comma 12, a tutela dei soggetti collocati in graduatoria nazionale, prevede che, finché vi sono graduatorie nazionali capienti per un determinato SAD, non sia possibile reclutare docenti di ruolo mediante passaggio a diverso SAD ed effettuare procedure di mobilità diverse da quelle previste dall'articolo 4 del regolamento.

Il **comma 13** disciplina la transizione dall'attuale sistema di reclutamento del personale tecnicoamministrativo, basato su assunzioni locali a tempo determinato e successive stabilizzazioni nazionali, a quello previsto dal regolamento stesso. A tal fine, si prevede che in sede di prima applicazione le istituzioni procedano prioritariamente alla stabilizzazione del personale avente titolo (i cui requisiti vengono definiti in analogia a quelli vigenti, come previsti dall'articolo 1-quater del decreto-legge n. 250 del 2005 e dall'articolo 19 del decreto-legge n. 104 del 2013).

Il **comma 14** semplifica una norma contenuta nel d.P.R. n. 132 del 2003 e relativa all'approvazione delle variazioni di organico deliberate dalle istituzioni, consentendo l'adozione di decreti delle strutture ministeriali in luogo di decreti a firma dei ministri.

Il **comma 15** specifica che alle conversioni di cattedra (modifica del SAD di una cattedra senza variazione del numero di posti di docenza nella dotazione organica) non si applicano le norme sull'approvazione delle variazioni di organico.

Con il **comma 16** si limita la mobilità del personale a quanto previsto dal regolamento, salva la normativa in materia di comandi, introducendo il divieto di ricorso alla cosiddetta "utilizzazione", ossia a una mobilità temporanea di durata annuale introdotta a livello contrattuale quando la mobilità era oggetto di contrattazione.

Il **comma 17** rappresenta una norma di salvaguardia, consentendo al Ministero di disporre trasferimenti in esecuzione di sentenze giurisdizionali o di altri provvedimenti delle autorità.

Il **comma 18** conferma che i ruoli del personale AFAM sono nazionali, come già previsto dall'articolo 264 del d.lgs. n. 297 del 1994, oggetto di abrogazione in quanto contenente disposizioni superate dalla legge n. 508 del 1999 e dal presente regolamento.

Il **comma 19** esclude dall'applicazione di alcune norme le istituzioni AFAM non statali. Si tratta in particolare della norma che prevede l'approvazione della spesa per le assunzioni con d.P.C.M., e della norma transitoria relativa al reclutamento effettuato ricorrendo a graduatore nazionali.

Il **comma 20** dispone che il calcolo delle aliquote previste dalla legge n. 68 del 1999 in materia di collocamento delle persone disabili e di altre categorie protette avvenga sulla base dell'insieme delle dotazioni organiche di tutte le istituzioni statali. In tal modo ogni istituzione, ancorché con una dotazione organica ridotta, è tenuta ad applicare l'aliquota prevista dall'art. 3, co. 1, e dell'art. 18, co. 2, della L.



68/1999 per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti. Tale previsione si rende necessaria alla luce della conferma, ad opera del citato comma 16, dei ruoli nazionali del personale AFAM, in relazione ai quali occorre quindi garantire la copertura dell'aliquota calcolata su un ipotetico organico nazionale.

Il **comma 21** rinvia a un decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la rideterminazione dei compensi per l'attività di docenza presso gli ISIA, ad oggi fissata da un DM del 31 maggio 1996. Tale rideterminazione si applica agli incarichi al di fuori della dotazione organica, di cui all'articolo 10, con oneri interamente a carico del bilancio dell'Istituzione.

Il **comma 22**, infine, richiama l'articolo 508, comma 1, del Testo Unico in materia di Istruzione (il quale prevede che "*Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto*"), al fine di confermarne l'applicazione anche al personale docente delle istituzioni AFAM e di specificare che con "lezioni private" si intendono anche lezioni collettive, spesso identificate come "masterclass", laddove le stesse siano a pagamento. Tale precisazione si rende necessaria per evitare elusioni della norma che vengono ad oggi riscontrate.

L'articolo 18 dispone l'abrogazione delle norme incompatibili con il regolamento, in base all'articolo 2, comma 9, della legge n. 508 del 1999, il quale prevede che "con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 7 sono abrogate le disposizioni vigenti incompatibili con esse e con la presente legge, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi".

In primo luogo, è abrogato il d.P.R. n. 143 del 2019, che viene sostituito dal presente regolamento.

Sono, inoltre, abrogate le seguenti norme contenute nel Testo unico in materia di istruzione (d.lgs. n. 297 del 1994):

- gli articoli 214, 215 comma 2, 223, 234, 235, 245, 259 e 260, che riguardano il reclutamento del personale docente e amministrativo delle istituzioni AFAM, contenenti discipline superate dalla legge n. 508 del 1999 e incompatibili con il regolamento;
- gli articoli 236 e 248 in materia di accompagnatori al pianoforte: si tratta di disposizioni non più applicabili stante l'assenza di tali figure negli organici delle istituzioni AFAM (dove invece sono presenti docenti di accompagnamento pianistico); inoltre la legge n. 178 del 2020 ha previsto di introdurre nuovamente il profilo dell'accompagnatore al pianoforte nelle dotazioni organiche AFAM, ma ha subordinato tale introduzione alla disciplina del profilo da parte del CCNL. Pertanto, il ruolo della contrattazione collettiva e l'autonomia didattica delle istituzioni (garantita dalla legge n. 508 del 1999) rendono tali disposizioni incompatibili con l'ordinamento AFAM;
- gli articoli 264, 265 e 268 in materia di organici e stato giuridico del personale, incompatibili con la disciplina dettata dagli articoli 3 e 4 del regolamento, nonché con quella del d.P.R. 132/2003 e con i principi di autonomia di cui alla legge 508/1999 che si traducono, nel regolamento, nell'autonoma stipula dei contratti di lavoro da parte delle istituzioni;
- gli articoli 269, 270, 271 e 272, riguardanti il reclutamento nelle istituzioni, ambito che viene disciplinato *ex novo* dal regolamento; vengono fatte salve le graduatorie di cui all'articolo 270, comma 1, richiamate nel regolamento dall'articolo 1, comma 1, lettera i, numero 1) ("graduatorie ad esaurimento GNE");
- l'articolo 273, in materia di contratti per il personale degli enti lirici e sinfonici, limitatamente al primo periodo del comma 2 e al comma 3, incompatibili con la rinnovata disciplina di tale materia operata dal regolamento (v. articolo 9, comma 4).

Sono, inoltre, abrogate le norme adottate nelle more dell'approvazione del regolamento in materia di costituzione di graduatorie nazionali e di stabilizzazione del personale amministrativo, che risultano incompatibili con la disciplina organica dettata dal regolamento. Si tratta dell'articolo 4 del decretolegge n. 417 del 1989, dell'articolo 3 della legge n. 124 del 1999, dell'articolo 19, comma 3-bis, del



decreto-legge n. 104 del 2013, l'articolo 1-*quater*, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 250 del 2005. Le graduatorie nazionali costituite nel tempo e ancora vigenti sono fatte salve dall'articolo 1, comma 1, lettera i) del regolamento.

È abrogato l'articolo 4, comma 12, della legge n. 124 del 1999 che disciplina le supplenze e che è incompatibile con l'articolo 9 del regolamento.

Sono, infine, abrogate le disposizioni contenute in alcuni periodi dell'articolo 2, comma 6, della legge n. 508 del 1999, che disciplinavano il reclutamento del personale docente nelle more dell'adozione del regolamento, nonché le norme transitorie introdotte per il reclutamento dei docenti nell'anno accademico 2023/24 e 2024/25, ossia l'articolo 6, comma 4-*ter*, del decreto-legge n. 198 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2023 e l'articolo 59, comma 9-*ter*, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021, introdotto dall'articolo 11, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 69 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 103 del 2023.

Al comma 2 si dispone la disapplicazione per le istituzioni AFAM a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di determinate disposizioni in particolare del Testo unico sull'istruzione. Si stabilisce la disapplicazione di tali norme in quanto le stesse rimangono vigenti per la scuola. Tale previsione è necessaria in quanto nel TUI vi sono numerose norme ormai superate con riferimento al sistema dell'alta formazione artistica e musicale e incompatibili con il sistema del reclutamento AFAM delineato nel regolamento che ne determina il definitivo sganciamento dal sistema scolastico. Si è pertanto colta l'occasione, del resto legittimata anche dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 508 del 1999, per razionalizzare l'impianto normativo applicabile alle AFAM in tema di reclutamento al fine di garantire la certezza del diritto. Al riguardo si segnala che la stratificazione di norme ha creato dubbi interpretativi dai quali sono scaturiti anche importanti contenziosi a carico del sistema e a detrimento del buon andamento amministrativo. In particolare, non saranno più applicabili alle istituzioni l'articolo 246, comma 2, in materia di requisiti per la docenza (sostituito dal combinato disposto degli articoli 2, 8 e 9 del regolamento), l'articolo 261, comma 3, in materia di reclutamento nelle istituzioni artistiche, l'articolo 589 in materia di modelli viventi (la cui disciplina è rimessa alla contrattazione collettiva come profilo tecnico) e il Titolo II in materia di reclutamento e stato giuridico del personale tecnicoamministrativo, le cui disposizioni sono incompatibili con il regolamento e con l'attuale normativa di matrice contrattuale. Rimane invece pienamente vigente anche per le istituzioni la normativa sulla ricostruzione di carriera, nelle more di una eventuale futura disapplicazione operata dal CCNL.

Si stabilisce, infine, che non si applichino alle istituzioni AFAM gli artt. 4 e 6 della legge n. 124 del 1999 in materia di supplenze e di personale tecnico-amministrativo.

Infine, **l'articolo 19** dello schema di decreto reca la pertinente clausola finanziaria dove è specificato che dall'attuazione dello stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della Finanza Pubblica e agli adempimenti previsti le istituzioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.





Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente "Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM"

RELAZIONE TECNICA

Il presente intervento normativo è volto a riformare complessivamente il regolamento in materia di reclutamento del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (istituzioni AFAM) - di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508 - sviluppando un modello di reclutamento che, pur precipuo alle specificità del mondo artistico e musicale, presente alcuni aspetti comuni al modello di reclutamento universitario.

Si illustrano di seguito le singole disposizioni normative che costituiscono l'articolato della presente bozza di regolamento.

L'articolo 1 reca le definizioni normative dei termini che ricorrono nel provvedimento o che sono dotati di valenza tecnica specifica e di una certa complessità. L'articolo in oggetto, pertanto, è frutto di una scelta redazionale del provvedimento, volta a consentire l'interpretazione in termini di chiarezza e di univocità del regolamento. Alle disposizioni in parola non sono, quindi, ascrivibili nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'<u>articolo 2</u> reca la disciplina relativa alla **abilitazione artistica nazionale**, che costituisce requisito per il reclutamento dei docenti a tempo indeterminato, il cui conseguimento non dà diritto alla assunzione in ruolo (**comma 1**). Le modalità di espletamento delle procedure per il conseguimento della abilitazione e la relativa disciplina sono rimesse all'adozione di uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca (di seguito Ministro), in osservanza dei criteri generali definiti dal **comma 2.**

È poi prevista dettagliatamente la disciplina relativa alla commissione nazionale - che è istituita per le procedure di abilitazione di ciascun settore disciplinare – con riferimento in particolare: all'avvio delle procedure di composizione delle commissioni (comma 3), alla composizione delle stesse (comma 5); alle modalità di nomina dei commissari, individuati sulla base di specifici criteri di sorteggio (comma 6), nell'ambito di liste di nominativi a tal fine formate (comma 7); al divieto di partecipazione contemporanea dei commissari a più di una commissione (comma 8); alla disciplina delle dimissioni (comma 10); alla nomina dei commissari sostituti (commi 11 e 12) e del responsabile del procedimento per ciascuna commissione (comma 13).

Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono bandite ogni due anni le procedure per l'abilitazione e definite le modalità e i termini di presentazione delle domande di partecipazione alle medesime procedure (comma 14). Sono indicati i titoli richiesti per il conseguimento della abilitazione (comma 15), che non può essere ulteriormente conseguita, nel successivo quinquennio, per il medesimo settore concorsuale (comma 16) e che, nella prima tornata, potrà essere conseguita da chi possiede specifici requisiti di servizio (comma 17). Al MUR è infine attribuito il potere sostitutivo in caso di





inerzia delle istituzioni sede delle commissioni (comma 18). Le disposizioni di cui ai suindicati commi, aventi natura meramente ordinamentale, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Quanto al comma 4, è ivi previsto che le strutture ospitanti le commissioni e l'attività di segreteria di supporto alle medesime sono assicurate dalle istituzioni AFAM individuate dal MUR, le quali garantiscono l'operatività delle commissioni, sostenendone i relativi oneri con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Di tali oneri sostenuti dalle istituzioni si terrà conto in sede di ripartizione tra le medesime dei fondi di funzionamento. Le disposizioni contenute nell'articolo in parola, avendo natura meramente ordinamentale, non sono idonee a generare effetti a carico della finanza pubblica.

Con riferimento al **comma 9** è precisato che per la partecipazione alle commissioni non sono previsti compensi, emolumenti o indennità comunque denominate. È, inoltre, prevista la possibilità, laddove richiesto, che i commissari che svolgono attività di docenza presso istituzioni italiane siano esentati dall'attività didattica. Ciò potrebbe comportare un maggiore ricorso a incarichi di insegnamento e/o a incarichi di supplenza. In entrambi casi, tuttavia gli oneri relativi a tali incarichi graverebbero sul bilancio delle singole istituzioni interessate, con riferimento in particolare alle entrate derivanti da attività conto terzi e dalla contribuzione studentesca, atteso, in particolare che il rimborso delle spese per supplenza non è garantito dal Ministero, essendo al contrario vincolato alla capienza dei relativi stanziamenti di bilancio. **Per le motivazioni esposte, pertanto, le disposizioni di cui al comma 9, non determinano impatti sui saldi di finanza pubblica**.

L'<u>articolo 3</u> è esaminato alla fine della presente relazione.

L'<u>articolo 4</u> disciplina i termini e le modalità delle procedure di reclutamento e di mobilità previste dai relativi articoli del regolamento. Stante la natura meramente ordinamentale delle disposizioni di cui al presente articolo, dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'<u>articolo 5</u>, in materia di collaborazione tra istituzioni, prevede la possibilità che le stesse stipulino specifiche convenzioni per la programmazione congiunta delle procedure di reclutamento e per la determinazione delle modalità per il possibile utilizzo congiunto del personale, senza che da ciò derivino oneri a carico dello Stato. Le disposizioni contenute nell'articolo in parola, avendo natura meramente ordinamentale, non sono idonee a generare effetti a carico della finanza pubblica.

L'<u>articolo 6</u> definisce i **criteri** e le **modalità** sulla scorta dei quali le istituzioni disciplinano, con regolamento, le **procedure di reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato**. La previsione di tale nuova figura di ricercatore non determina impatti finanziari, in quanto il reclutamento è realizzato nei limiti delle dotazioni organiche disponibili. **La natura ordinamentale delle disposizioni di cui al presente articolo non comporta impatti finanziari.**

L'<u>articolo 7</u> disciplina i presupposti e le modalità per l'eventuale **passaggio del ricercatore al ruolo di docenza**, vale a dire per il reclutamento, in qualità di docente, da parte dell'istituzione ove presta servizio. Tale passaggio è programmato, ai sensi dell'articolo 3 e con congruo anticipo, entro il limite delle dotazioni organiche. Pertanto, in conseguenza di quanto precisato e tenuto conto della natura





ordinamentale delle disposizioni in parola, il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'<u>articolo 8</u> definisce i criteri e le modalità sulla scorta dei quali le istituzioni possono disciplinare, con regolamento, le procedure di reclutamento del personale docente a tempo indeterminato. La natura ordinamentale delle disposizioni del presente articolo non è idonea a generare effetti a carico della finanza pubblica.

L'articolo 9 reca la disciplina per il conferimento, entro il limite delle dotazioni organiche disponibili, di incarichi di insegnamento (comma 1) e di ricerca (comma 2) a tempo determinato, nei casi in cui non sia possibile far fronte con personale di ruolo a temporanee esigenze, rispettivamente, di natura didattica o di ricerca. A ciò le istituzioni provvedono mediante procedure selettive disciplinate, con regolamento, nel rispetto dei criteri e delle modalità elencati ai commi 3 e 5. Inoltre, il comma 4 conferma la possibilità per i Conservatori di musica di stipulare con il personale di enti lirici o di produzione musicale contratti di collaborazione ex articolo 273 del decreto legislativo n. 297 del 1994, dei quali è tuttavia escluso il tacito rinnovo. Spetta alle istituzioni, in sede di programmazione, stabilire le modalità e i limiti dell'eventuale ricorso a tale tipologia contrattuale, in considerazione del fatto che gli oneri derivanti da tali contratti gravano sul bilancio delle istituzioni.

Atteso che i contratti di insegnamento e di ricerca a tempo determinato possono essere conclusi dalle singole istituzioni entro i limiti delle dotazioni organiche disponibili e che i contratti di collaborazione sono previsti in sede di programmazione delle singole istituzioni, dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non conseguono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'<u>articolo 10</u> ripropone la possibilità, già prevista dall'articolo 1, commi 284 e 285, della legge n. 160 del 2019, che le istituzioni AFAM conferiscano incarichi di insegnamento a tempo determinato, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, gravanti in particolare sulle entrate derivanti da attività conto terzi e dalla contribuzione studentesca. Atteso che le disposizioni in parola si limitano a disciplinare con norme di natura meramente ordinamentale la facoltà di conferire incarichi di insegnamento a tempo determinato già riconosciuta alle istituzioni AFAM con le citate norme della legge di bilancio per il 2020, dall'attuazione del presente articolo non conseguono nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'<u>articolo 11</u> disciplina le modalità di conferimento dei contratti di ricerca, che le istituzioni possono stipulare per l'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca ed interamente finanziati tramite fondi esterni. Atteso che le disposizioni dell'articolo 11 si limitano a disciplinare con norme di natura meramente ordinamentale la facoltà di conferire contratti di ricerca nell'ambito delle proprie risorse di bilancio peraltro derivanti esclusivamente da fondi esterni volti a finanziare uno specifico progetto, dall'attuazione del presente articolo non conseguono nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'<u>articolo 12</u>, in materia di **afferenza artistico-disciplinare**, prevede le modalità e i termini in base ai quali i docenti di ruolo possono transitare, a domanda, in un diverso settore artistico-disciplinare, anche nell'ambito delle procedure di mobilità (**comma 3**). Nel caso in cui non vi siano cattedre vacanti presso la istituzione, se la domanda è accolta, ciò comporta la conversione della cattedra di titolarità del docente interessato e la approvazione della medesima da parte del Consiglio di amministrazione in sede





di aggiornamento della programmazione del reclutamento del personale (comma 2). Stante la natura ordinamentale delle norme richiamate, l'attuazione del presente comma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'<u>articolo 13</u> disciplina i requisiti (**commi 1, 2 e 3**) e le modalità per il **conferimento** (**comma 4**) dei titoli di **professore emerito e onorario.** In particolare, il rilascio dei titoli rimesso al Consiglio accademico rientra nella ordinaria attività delle istituzioni e, pertanto, **non comporta nuovi o maggiori oneri**.

L'articolo 14 reca la disciplina per il reclutamento del personale amministrativo e tecnico, che avviene sulla base di procedure selettive conformate ai principi generali in materia di concorsi pubblici (commi 1 e 2) e con riferimento alle quali è indicato il contenuto essenziale dei relativi bandi (comma 3). Tali disposizioni, limitando il ricorso a contratti a termine, prevengono il contenzioso in materia di abuso degli stessi, conseguendo risparmi in termini di condanne al pagamento delle spese di lite. Con riguardo alle procedure di mobilità - rimesse in capo alle singole istituzioni, alle quali spetta di darvi corso previamente alla pubblicazione dei bandi di concorso – sono definiti i criteri di valutazione delle relative domande (comma 4). Il comma 5 reca la disciplina delle progressioni tra le aree nei casi di "posti unici" nell'ambito delle dotazioni organiche delle istituzioni: in tali casi, le procedure comparative sono svolte congiuntamente da due o più istituzioni, con riserva di almeno il 50 per cento dei posti all'accesso dall'esterno. Infine, ai commi 6 e 7, è prevista la possibilità di far ricorso, rispettivamente, a contratti a tempo determinato entro il limite delle dotazioni organiche disponibili, ovvero a contratti di lavorato occasionale, i cui oneri gravano sui bilanci delle istituzioni, nei casi di temporanee o peculiari esigenze tecnico-amministrative, non fronteggiabili altrimenti con personale di ruolo o con contratti a termine.

L'articolo 15 disciplina le modalità di pubblicità delle procedure concorsuali, stabilendo che, fermo l'obbligo di pubblicazione e di gestione delle procedure concorsuali di cui agli articoli 6, 8 e 14 sul Portale unico del reclutamento (InPA), le istituzioni AFAM sono tenute a pubblicare, pena l'invalidità delle stesse, sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero e sul proprio sito istituzionale, i bandi relativi alle procedure concorsuali, ivi comprese le procedure comparative, le informazioni e le comunicazioni relative alle procedure in corso o concluse e i nominativi dei componenti delle commissioni esaminatrici. Tale piattaforma è indicizzata in base alla procedura di concorso indetta, alla tipologia contrattuale, al profilo professionale, all'istituzione di afferenza e, relativamente ai docenti e ai ricercatori, al settore concorsuale e al settore artistico-disciplinare. Si prevede, inoltre, che, ai fini della gestione delle procedure concorsuali su InPA, il Ministero dell'università e della ricerca assicuri, ove necessario, attraverso specifici protocolli, il collegamento delle banche dati e delle piattaforme già in uso con il Portale unico del reclutamento. Data la natura ordinamentale delle disposizioni richiamate, l'attuazione del presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'<u>articolo 16</u> disciplina la transizione del ruolo dei bibliotecari musicali prevedendo che i docenti di bibliografia e biblioteconomia musicale in servizio ad oggi espletino le funzioni di bibliotecario, poiché tale è la loro competenza, che laddove non vi siano docenti di bibliografia e biblioteconomia musicale in servizio, la responsabilità della biblioteca vada attribuita a un Direttore di biblioteca e, infine, che, laddove un docente-bibliotecario vada in pensione o cambi sede, la responsabilità della biblioteca debba





- da quel momento in poi - essere attribuita a un Direttore di biblioteca. Stante la natura ordinamentale delle norme richiamate, l'attuazione del presente articolo **non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**.

L'articolo 17 reca le disposizioni finali e transitorie. Si tratta di disposizioni di natura meramente ordinamentale, che non determinano impatti finanziari. Il comma 21 di tale articolo rinvia a un Decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la rideterminazione dei compensi per l'attività di docenza presso gli ISIA, ad oggi fissata da un Decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del 31 maggio 1996. Tale rideterminazione si applica agli incarichi al di fuori della dotazione organica, di cui all'articolo 10, quindi con oneri interamente a carico del bilancio di ciascun ISIA e nel limite delle disponibilità di tali bilanci. Da tale previsione, che si limita a rinviare a un successivo decreto, non derivano oneri a carico della finanza pubblica.

L'<u>articolo 18</u> dispone l'abrogazione e la disapplicazione alle istituzioni delle norme incompatibili con il regolamento, in base all'articolo 2, comma 9, della legge n. 508 del 1999, il quale prevede che "con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 7 sono abrogate le disposizioni vigenti incompatibili con esse e con la presente legge, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi". Si tratta di disposizioni di natura meramente ordinamentale, che non determinano impatti finanziari.

L'articolo 19 reca la clausola di invarianza finanziaria.

In ultimo, si procede alla illustrazione dell'articolo 3, concernente la programmazione dei fabbisogni del personale e i relativi criteri (comma 2), con riferimento ad esempio alla possibilità di conversione dei posti di organico vacanti tra diverse qualifiche professionali (lettera a) o di conversione delle cattedre nell'ambito di diversi settori artistico-disciplinari (lettera b), ipotesi, quest'ultima, che non dà luogo a variazioni della dotazione organica, parimenti ai casi in cui siano resi indisponibili al reclutamento e alla mobilità cattedre o posti presenti in organico (lettera c). Si richiama, in particolare, l'attenzione sulla disposizione normativa che destina al reclutamento del personale a tempo indeterminato, per ciascun anno accademico, le risorse complessive dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico di riferimento (lettera e)). Tale previsione si ricollega a quanto previsto dall'articolo 1, comma 654, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a norma del quale: "A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle istituzioni di cui al comma 653 [istituzioni Afam statali] è pari al 100% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente". In tal modo è assicurata l'invarianza di spesa. Il meccanismo di calcolo utilizzato è quello c.d. del budget, determinato per ogni singola istituzione sulla base dei parametri del costo equivalente del personale a tempo indeterminato e determinato. Tale strumento, già utilizzato nel sistema universitario, consente di determinare il costo relativo a ciascuna qualifica del personale prendendo a riferimento la qualifica con il costo più elevato, che, nel caso di specie, è quella del docente di I fascia a tempo indeterminato¹.



¹ Il DM n. 565 del 2021 ha trasformato tutte le cattedre di II fascia in cattedre di II fascia. Di conseguenza, il presente regolamento fa riferimento al profilo di "docente". Le procedure per il passaggio dei docenti dalla II fascia alla I fascia prevede in ogni caso una verifica di idoneità, in esito alla quale non tutti i docenti accedono alla retribuzione di I fascia, pur occupando una cattedra trasformata in I fascia. Per questo motivo si ritiene di mantenere, a esaurimento, i riferimenti alla II



In tal modo è possibile:

- stimare annualmente, a livello aggregato, il costo complessivo del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, moltiplicando le unità di personale delle diverse qualifiche per il coefficiente di costo equivalente attribuito a ciascuna di esse, e utilizzando successivamente il costo di riferimento di un docente di I fascia a tempo indeterminato;
- determinare annualmente il *budget*, espresso in unità di costo organico equivalente (COE), da destinare ai contratti a tempo indeterminato e, per differenza rispetto alla dotazione organica, ai contratti tempo determinato.

Tale sistema di definizione delle facoltà assunzionali, come già detto analogo a quello previsto per le università statali, consentirà alle istituzioni AFAM di esercitare l'autonomia loro riconosciuta, dall'articolo 33 della Costituzione e dalla legge n. 508 del 1999, assicurando al contempo il controllo della spesa per il reclutamento.

Il costo equivalente del personale rappresenta il costo stipendiale medio annuo (comprensivo di tutti gli oneri a carico dello Stato, tenuto conto degli scatti stipendiali di anzianità) di una determinata qualifica professionale. Il costo medio annuo è calcolato con riferimento all'intero arco di durata della carriera dell'unità di personale. Pertanto, ogni qualifica professionale ha il proprio costo equivalente.

Il costo equivalente massimo corrisponde alla qualifica di docente di I fascia, per un importo di 53.900,00 euro, pari al costo medio delle sette classi stipendiali nelle quali è inquadrato il personale docente in base al CCNL sui principali aspetti del trattamento economico del comparto Istruzione e ricerca del 6 dicembre 2022. Tale parametro consente di quantificare la spesa complessiva di un sistema in cui coesistono unità di personale con diversa anzianità di servizio.

Conseguentemente è possibile costruire degli indici di costo, definiti COE (Costo organico equivalente), per ciascuna qualifica, ottenuti dal rapporto tra costo equivalente di una determinata qualifica e il costo equivalente massimo (del docente di I fascia a tempo indeterminato), come riportato nella seguente tabella.

Tabella del costo equivalente del PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (Tabella 1 del regolamento)				
QUALIFICA	COSTO EQUIVALENTE	INDICE COSTO EQUIVALENTE		
DOCENTE I FASCIA	€ 53.900	1,00		
DOCENTE I FASCIA TEMPO DEFINITO	€ 26.950	0,50		

fascia in materia di costo equivalente del personale. Tali riferimenti saranno utilizzati in via transitoria per il nuovo profilo di "ricercatore".





DOCENTE II FASCIA – RICERCATORE	€ 44.689	0,83
	€ 22.345	0,41
TEMPO DEFINITO		
EP 2	€ 53.403	0,99
EP 1	€ 47.457	0,88
COLLABORATORE	€ 35.866	0,67
ASSISTENTE	€ 33.374	0,62
COADIUTORE	€ 29.418	0,55

Analogamente, per il personale a tempo determinato, i costi sono stati parametrati con riferimento a quello relativo al docente di I fascia, con l'avvertenza che tali costi corrispondono, per tutte le qualifiche, alla classe stipendiale relativa alla fascia compresa tra i 3 e gli 8 anni di anzianità di servizio. Conseguentemente, come rappresentato nella tabella seguente, tali posizioni generano una **minore incidenza in termini finanziari**.

Tabella del costo equivalente del PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (Tabella 1 del regolamento)				
QUALIFICA	COSTO EQUIVALENTE	INDICE COSTO EQUIVALENTE		
DOCENTE I FASCIA	€ 45.013	0,84		
DOCENTE I FASCIA TEMPO DEFINITO	€ 22.507	0,42		
DOCENTE II FASCIA – RICERCATORE	€ 37.046	0,69		
DOCENTE II FASCIA – RICERCATORE TEMPO DEFINITO	€ 18.523	0,34		
EP 2	€ 45.068	0,84		
EP 1	€ 39.731	0,74		
COLLABORATORE	€ 31.337	0,58		
ASSISTENTE	€ 29.382	0,55		
COADIUTORE	€ 26.312	0,49		

Poiché le retribuzioni nel Comparto AFAM prevedono scatti stipendiali automatici in base all'anzianità, il costo equivalente di un'assunzione è inferiore al costo equivalente di una cessazione, come già risulta attestato annualmente nelle richieste di facoltà assunzionali del Ministero dell'università e della ricerca, validate dal Ministero dell'economia e delle finanze, al fine dell'approvazione delle facoltà assunzionali. Tali facoltà assunzionali sono calcolate utilizzando, come parametro per le assunzioni, il costo equivalente del personale a tempo indeterminato, di cui all'Allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019 (qui aggiornato in base al CCNL del 6.12.2022 e all'allegato B del decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 1471 del 27.10.2023 in materia di ampliamento degli organici delle istituzioni AFAM di recente





statizzazione) e, come parametro relativo alle cessazioni, il costo del personale della classe stipendiale con anzianità 28-34 anni, atteso che la quasi totalità del personale che cessa dal servizio è collocata in tale fascia.

Di conseguenza, sono stati parametrati i risparmi derivanti dalle cessazioni, facendo riferimento a quelli relativi al docente di I fascia, tenuto conto che tali costi corrispondono, per tutte le qualifiche, alla classe stipendiale relativa alla fascia compresa tra i 28 e i 34 anni di anzianità di servizio.

Tabella del costo equivalente delle CESSAZIONI DEL PERSONALE (Tabella 2 del regolamento)				
QUALIFICA	COSTO EQUIVALENTE	INDICE COSTO EQUIVALENTE		
DOCENTE I FASCIA	€ 61.869	1,15		
DOCENTE I FASCIA TEMPO DEFINITO	€ 30.935	0,57		
DOCENTE II FASCIA – RICERCATORE	€ 52.588	0,98		
DOCENTE II FASCIA – RICERCATORE TEMPO DEFINITO	€ 26.294	0,49		
EP 2	€ 60.583	1,12		
EP 1	€ 54.808	1,02		
COLLABORATORE	€ 39.909	0,74		
ASSISTENTE	€ 36.978	0,69		
COADIUTORE	€ 32.213	0,60		

Occorre infine segnalare che – in virtù di quanto richiamato – a parità di spesa (assunzioni) e di risparmio (cessazioni), il numero di assunzioni è maggiore del numero di cessazioni. Tale differenza consente, pur gradualmente, di superare il precariato del Comparto AFAM, derivante dal fatto che il personale assunto a tempo indeterminato è in numero inferiore alla dotazione organica disponibile. Questo comporta che i posti non coperti con assunzioni con contratto a tempo indeterminato nell'a. a. 2023/2024, pari a 920 docenti, su 8.388 posti in organico, e a 242 tecnici e amministrativi, su 2.831 posti in organico, risultano coperti con contratti a tempo determinato.

In sede di prima applicazione di tale norma, si prevede che assunzioni già autorizzate sulla base della normativa previgente (ossia in termini numerici con riferimento a ciascun profilo professionale) e non ancora effettuate, siano convertite in spesa autorizzata, ossia in budget assunzionale, utilizzando la richiamata Tabella 1 relativa alle unità di costo organico equivalente (COE), del personale a tempo indeterminato. Tale previsione è a invarianza di spesa, considerato che le assunzioni vengono già autorizzate sulla base degli importi di tale tabella, e risulta necessaria per consentire il passaggio da un sistema di autorizzazioni "per teste" a un sistema di budget autorizzato, evitando la sovrapposizione dei due sistemi nel medesimo ciclo di programmazione e reclutamento.





DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato Firmato digitalmente



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente "Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM"

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministero dell'Università e della ricerca

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

La necessità dell'intervento in questione deriva dalla circostanza che l'attuale sistema di reclutamento del personale delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica è caratterizzato da una serie di elementi patologici.

In particolare, per quanto concerne i docenti, le istituzioni reclutano su posti in organico solamente con contratti a tempo determinato mediante la costituzione di graduatorie d'istituto per soli titoli, alimentando così il precariato e senza valutare il merito degli aspiranti docenti, mentre le nomine a tempo indeterminato vengono effettuate centralmente dal Ministero dell'università e della ricerca sulla base di graduatorie nazionali costituite in base all'anzianità di servizio a tempo determinato.

Riguardo al personale tecnico e amministrativo, il reclutamento è operato dalle istituzioni AFAM a tempo determinato, con successiva stabilizzazione che viene operata dal Ministero dell'università e della ricerca al maturare dell'anzianità richiesta a tal fine e diversa a seconda dei profili professionali.

Il sistema di reclutamento nel suo complesso determina un gran numero di lavoratori a termine pur in assenza di fabbisogni temporanei. Peraltro, tale sistema è stato censurato anche da parte della Commissione europea nell'ambito della procedura d'infrazione 2014/4231 relativa alla non conformità alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato di determinate disposizioni del diritto italiano ivi incluse quelle riferite al reclutamento del personale delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Il macro-obiettivo che l'intervento normativo proposto mira a realizzare è quello di sviluppare un modello di reclutamento per le istituzioni AFAM che contenga alcuni elementi in comune con il modello di reclutamento universitario, attesa la comune appartenenza al mondo dell'alta formazione, pur mantenendo vive alcune specificità legate al mondo artistico e musicale.

Il raggiungimento di tale finalità passa attraverso la realizzazione di ulteriori obiettivi specifici:

- disciplina dell'abilitazione artistica nazionale;
- decentramento delle procedure di reclutamento e valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni;
- programmazione dei fabbisogni formativi e di personale e superamento della mobilità nazionale;
- introduzione del reclutamento del ricercatore;
- prevenzione e superamento del precariato;
- previsione di un periodo transitorio al fine di tutelare chi è collocato nelle graduatorie nazionali ad esaurimento.

Ciò in piena coerenza con il programma di Governo, che persegue un ampio progetto di riforme relativo al settore dell'alta formazione artistica e musicale. Al momento si è in attesa della consultazione con le organizzazioni.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

L'intervento regolatorio costituisce uno dei provvedimenti attuativi della legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia Nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori delle industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, previsto dall'articolo 2, comma 7, il quale:

- alla lettera e) ha demandato ad uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma
 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le procedure di reclutamento del personale del settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
- alla lettera a) demanda ad uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica dei docenti.

La citata legge n. 508 del 1999 è stata recentemente modificata dall'articolo 14, comma 4-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il quale ha stabilito che all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Nell'ambito dell'area di contrattazione per il personale docente è istituito il profilo professionale del ricercatore, a tempo determinato e indeterminato, con preminenti funzioni di ricerca nonché obblighi didattici nel limite massimo del 50 per cento dell'orario di lavoro, al quale non può essere affidata la piena responsabilità didattica di

cattedre di docenza. Nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, le istituzioni di cui all'articolo 1 individuano i posti da ricercatore nell'ambito delle relative dotazioni organiche»;

b) al comma 8, dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti:

«l-bis) programmazione triennale dei fabbisogni di personale, decentramento delle procedure di reclutamento a livello di singola istituzione e previsione del ciclo di reclutamento di durata corrispondente a quella dell'offerta formativa e conseguente disciplina della mobilità del personale, anche in deroga, quanto al personale docente, all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

l-ter) facoltà di disciplinare l'istituzione di cattedre a tempo definito, con impegno orario pari al 50 per cento delle cattedre a tempo pieno, nell'ambito della dotazione organica delle istituzioni di cui all'articolo 1, con l'applicazione al relativo personale della disciplina di cui agli articoli 5, 7, 9 e 11 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salva diversa disciplina contrattuale».

Un'ulteriore modifica è stata apportata dall'articolo 2, comma 8, della legge n. 508 del 1999, dall'articolo 26, comma 9-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il quale dopo la lettera a) ha introdotto il seguente:

«a-bis) previsione dell'abilitazione artistica nazionale quale attestazione della qualificazione didattica, artistica e scientifica dei docenti nonché quale requisito necessario per l'accesso alle procedure di reclutamento a tempo indeterminato dei decenti, con decentramento delle procedure di nomina delle relative commissioni, di valutazione dei candidati, di pubblicazione degli esiti e di gestione del relativo contenzioso. Il conseguimento dell'abilitazione non dà diritto all'assunzione in ruolo».

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Il presente intervento normativo intende riformare complessivamente il regolamento in materia di reclutamento del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143.

L'entrata in vigore di tale regolamento, inizialmente prevista a partire dall'anno accademico 2020/2021, è stata, dapprima, rinviata all'a.a. 2021/2022 con il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, successivamente rinviata all'a.a. 2022/2023 con decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, con legge 26

febbraio 2021, n. 21, e, infine, stabilita a decorrere dall'a.a. 2023/2024 dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a) a decorrere dall'applicazione delle disposizioni contenute nel proposto schema regolamentare è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento regolatorio è compatibile con l'attuale assetto costituzionale inerente alla ripartizione delle competenze legislative e regolamentari tra Stato e Regioni. In particolare, risultano rispettati: la disposizione normativa di cui all'articolo 117, sesto comma, della Costituzione; i principi costituzionali di cui all'articolo 33, sesto comma, della Costituzione e i principi di imparzialità, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa di cui all'articolo 97 della Costituzione.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

Il regolamento non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli altri enti locali, trattandosi di materia rimessa alla competenza esclusiva dello Stato. Quest'ultima è affermata dalla Legge fondamentale ed in particolare dall'articolo 33, ultimo comma, che nel ribadire l'autonomia delle accademie, precisa che la stessa è esercitata "nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato".

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Le disposizioni non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Trattandosi di un regolamento, l'intervento non contiene rilegificazioni, né la materia disciplinata è stata oggetto di rilegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto

Le disposizioni sono coerenti con i principi giurisprudenziali e non risultano pendenti giudizi di costituzionalità nelle materie interessate dal presente intervento normativo.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Il presente regolamento non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento comunitario. La normativa recata dall'intervento è inoltre compatibile con gli obblighi comunitari, in quanto non contrasta con la tutela dei diritti e delle libertà riconosciuti dall'ordinamento comunitario a tutti i cittadini europei, soprattutto in materia di libera circolazione dei lavoratori e di accesso all'insegnamento in Italia.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto

Risulta nella materia oggetto del presente provvedimento una censura da parte della Commissione europea nell'ambito della procedura d'infrazione 2014/4231 relativa alla non conformità alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato di determinate disposizioni del diritto italiano ivi incluse quelle riferite al reclutamento del personale delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Tale censura, tuttavia, non verte su previsioni regolamentari oggetto del presente regolamento, il quale diversamente si conforma ai principi comunitari relativi ai contratti a tempo determinato.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

La normativa recata dall'intervento è compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto

Le linee prevalenti della giurisprudenza comunitaria prevedono in via generale la piena equiparazione dei cittadini dell'Unione ai cittadini italiani per quanto riguarda il diritto allo studio; le norme contenute nell'intervento non violano tali principi generali, in quanto fissano norme applicabili a tutti indistintamente, sia cittadini italiani, sia cittadini dell'Unione europea.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente al medesimo o ad analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sulle medesime o analoghe materie in oggetto, ovvero orientamenti giurisprudenziali sovranazionali che impongano la necessità di specifico adeguamento normativo da parte dell'ordinamento nazionale.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

Il carattere specifico delle misure contemplate dall'intervento non consente di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulla medesima materia a livello comunitario, salvo le linee generali sulla libera circolazione e sul diritto allo studio in Italia da parte dei cittadini comunitari.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Il provvedimento in esame introduce la definizione normativa di:

- "Portale unico dei concorsi AFAM" che individua il portale da attivarsi da parte del Ministero dell'università e della ricerca nell'ambito del proprio sito istituzionale, sul quale le istituzioni

pubblicano le procedure concorsuali bandite e i nominativi delle commissioni esaminatrici, pena l'invalidità delle procedure;

- "settori concorsuali": le aggregazioni di settori artistico-disciplinari affini, effettuate tenuto conto del numero dei docenti di ruolo e dei diplomati di ogni settore artistico-disciplinare;
- "profilo disciplinare": un ambito, all'interno del settore artistico-disciplinare, coincidente con specifiche conoscenze e competenze nonché relativo ad esigenze didattiche e di ricerca delle istituzioni.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

I riferimenti normativi contenuti nel testo sono stati verificati e risultano corretti e aggiornati.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti

Richiamando le osservazioni già esposte nella parte introduttiva della presente relazione, il provvedimento è volto a disciplinare *ex novo* la materia del reclutamento in sostituzione del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al presente schema di regolamento sono abrogate le disposizioni vigenti incompatibili con le stesse, la cui ricognizione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2 comma 9 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 è affidata ai regolamenti stessi. In particolare, l'articolo 18 identifica al comma 1 le disposizioni abrogate ed al comma 2 dispone la disapplicazione per le istituzioni AFAM di determinate disposizioni (in particolare del Testo unico in materia di istruzione) che continuano invece ad applicarsi alla scuola.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Nello schema del provvedimento in esame non sono presenti disposizioni aventi effetti retroattivi, di reviviscenza di norme precedentemente abrogate, di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'articolo 17 del regolamento prevede esclusivamente un regime transitorio.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

È prevista, dall'articolo 2, comma 2, l'adozione da parte del Ministro dell'università e della ricerca di uno o più decreti, sentito il CNAM, al fine di disciplinare le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione. Il comma 3 del medesimo articolo prevede sempre che con decreto direttoriale sono avviate le procedure per la formazione delle liste dei membri delle commissioni

È prevista, altresì, dal medesimo articolo, al comma 14, che vengano bandite, biennalmente, con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, le procedure per il conseguimento dell'abilitazione.

È previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera e), un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione della spesa complessiva destinata al reclutamento annuale del personale a tempo indeterminato.

L'articolo 6, comma 1 prevede che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 e dei principi di cui al comma 3, lettere a), b) c) ed e) dell'articolo 35 e del comma 1, lettera a), dell'articolo 35–bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le istituzioni disciplinano, con regolamento, le procedure di reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami.

L'articolo 8 comma 1, analogamente, prevede che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 e dei principi di cui al comma 3, lettere a), b) c) ed e) dell'articolo 35 e del comma 1, lettera a), dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le istituzioni disciplinano, con regolamento, le procedure di reclutamento dei docenti a tempo indeterminato, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami.

L'articolo 9 prevede che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 e dei principi di cui al comma 3, lettere a), b) c) ed e) dell'articolo 35 e del comma 1, lettera a), dell'articolo 35–bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le istituzioni disciplinano, con regolamento, le procedure di reclutamento, rispettivamente, dei docenti e ricercatori a tempo determinato, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami.

È stata verificata la congruenza dei termini per l'adozione dei predetti atti successivi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati già in possesso del Ministero dell'università e della ricerca, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso, quindi, necessario fare ricorso ad altre basi informative.



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente "Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM"

Referente AIR: Ufficio legislativo del Ministero dell'Università e della ricerca

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

La presente relazione AIR, predisposta ai sensi dell'articolo 9 del DPCM 15 settembre 2017, n. 169 e dell'allegato 2 della Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2018 (cd. linee guida), intende fornire gli elementi necessari a valutare la qualità e l'adeguatezza dell'istruttoria condotta per la redazione e successiva approvazione dello schema di decreto del Presidente della Repubblica di cui al titolo della presente.

Trattasi, nello specifico, di un regolamento di delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 400 del 1988, in materia di reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo, previsto dall'art. 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e volto alla realizzazione di uno dei fabbisogni prioritari del sistema dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (che comprende le Accademie di Belle Arti; i Conservatori di Musica; gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche; l'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, l'Accademia nazionale di Danza), vale a dire individuare le modalità per la programmazione del fabbisogno di personale e del reclutamento dello stesso al fine di porre fine alle numerose disfunzioni (impossibilità di effettuare una reale programmazione del personale; mancata regolamentazione delle procedure di reclutamento che, a sua volta, ha dato luogo alla formazione di un precariato storico) che affliggono il sistema e consentirne, al contempo, l'allineamento a quello universitario.

Si fa presente che l' intento riformatorio era già confluito in un primo testo regolamentare, ossia il D.P.R. 7 agosto 2019 n. 143; tuttavia, la complessità e la delicatezza della materia da affrontare (l'intervento normativo, in esame, rappresenta un vero e proprio pilastro per un "nuovo" sistema dell'alta formazione artistica e musicale) ha dato luogo dapprima a diversi rinvii circa l'entrata in vigore del precedente regolamento, nonché, a seguito di una più approfondita fase di consultazione e di *auditing*, di cui si darà conto nel prosieguo della presente relazione, alla necessità di una vera e propria revisione del precedente regolamento. Quest'ultimo, infatti, è stato completamente riscritto, con l'inserimento, altresì, di alcune innovazioni, fortemente richieste dagli *stakeholders*, quali la disciplina dell'abilitazione artistica nazionale e la figura del ricercatore.



Rispetto al d.P.R. 143 del 2019, il cui principale obiettivo era costituito dal superamento della "piaga" del precariato storico nelle Istituzioni AFAM (censurato anche a livello europeo), tale intervento normativo ha una portata più organica, ponendo le fondamenta sulle quali poter costruire un sistema profondamente "revisionato" dell'alta formazione artistica e musicale sulla falsariga di quello già previsto per il sistema universitario dalla legge n. 240 del 2010. Di tale contesto, in cui si andrebbe ad inserire il nuovo disposto normativo e dei problemi da questo affrontati, si fornisce ampia descrizione nell'apposita sezione della presente analisi.

L'accurata operazione di ricognizione effettuata dai competenti uffici centrali sullo stato giuridico del personale attualmente in servizio (anzianità; cessazioni; natura giuridica dei contratti: a tempo indeterminato o determinato) in rapporto alla pianta organica di ciascuna Istituzione ha consentito di prevedere, anche dal punto di vista dei costi economici sulla finanza pubblica (come da puntuale relazione tecnica), un impatto finanziario quasi nullo dell'intervento in parola.

Da apprezzare particolarmente la fase istruttoria volta alla redazione del testo che ha visto, come predetto, la partecipazione dei principali destinatari che, con il loro fondamentale apporto, hanno consentito di giungere a soluzioni normative condivise.

Anche le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ufficialmente convocate, sono state sentite e delle loro proposte integrative e correttive si è tenuto conto nella redazione finale del testo.

Il testo regolamentare ha il pregio di costituire un quadro organico di riferimento, sostitutivo della miriade di norme inserite in una molteplicità di leggi e decreti, nonché di circolari ministeriali e prassi invalse, stratificatesi nel tempo. Ad esso le singole Istituzioni potranno finalmente rivolgersi con la certezza di un riferimento completo, il quale, oltre a risolvere, come detto, dei macroproblemi, consente il superamento di una serie di complementari disfunzioni che si sono presentate nel corso di più di vent'anni dall'emanazione della legge di riforma.

In conclusione, l'approvazione di tale schema di regolamento si ritiene possa consentire finalmente, sebbene a così tanti anni di distanza, di attribuire dignità di "istituzioni di alta formazione" alle Accademie di Belle Arti, ai Conservatori di Musica, all'Accademia Nazionale di Arte drammatica, all'Accademia Nazionale di danza, istituzioni che racchiudono peculiarità artistiche irripetibili del nostro Paese, tanto da attrarre una moltitudine di studenti stranieri che si fregiano di aver effettuato il loro percorso di studi in tali istituzioni.

1. Contesto e problemi da affrontare.

Come predetto, l'intervento regolatorio in esame si inserisce nel contesto del quadro normativo della legge n. 508 del 1999, legge di riforma organica del sistema AFAM, recante "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli



Istituti musicali pareggiati", dando attuazione all'articolo 2, comma 7, lett. e), il quale ha previsto che, con un regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, fossero disciplinate le procedure di reclutamento del personale del comparto AFAM.

Trattasi, quindi, di un regolamento di delegificazione, mediante il quale viene consentito al Governo di disciplinare, con fonte secondaria, una materia prima regolata da fonte primaria. Occorre premettere, ad ogni modo, che tale previsione aveva già ricevuto, come preannunciato nel precedente paragrafo di sintesi, attuazione con l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143. L'entrata in vigore di tale regolamento inizialmente prevista a partire dall'anno accademico 2020/2021 è stata dapprima rinviata all'anno accademico 2021/2022 con il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 e successivamente rinviata ulteriormente all'anno accademico 2022/2023 con il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.

Tali rinvii, che, *prima facie*, potrebbero assumere una connotazione negativa, data la natura urgente dell'intervento, rispondono in realtà all'esigenza indefettibile di dare riscontro con un testo normativo, quanto più possibile organico e completo, alle esigenze manifestate dai principali attori/destinatari del sistema, che, proprio in quanto operano quotidianamente in tali realtà, ne conoscono le principali problematiche.

Queste ultime, che già il primo intervento normativo (DPR 143 del 2019) in parte mirava a superare, erano, in estrema sintesi:

- la necessità di colmare il "vuoto normativo", quale conseguenza della mancata attuazione della riforma della materia in esame, con specifico riferimento al reclutamento del personale AFAM;
- la necessità di valorizzare l'autonomia didattica e organizzativa delle singole istituzioni AFAM, in coerenza con i principi cardine di cui alla legge n. 508 del 1999 e nel rispetto dei canoni generali di efficacia, efficienza, economicità e celerità dell'azione amministrativa;
- il superamento della presenza di precariato storico del personale docente iscritto da tempo nelle graduatorie nazionali e della presenza di precariato anche riguardo al personale tecnico amministrativo.

In particolare la mancata adozione del regolamento, malgrado fossero decorsi molti anni dall'approvazione della riforma del settore, ha determinato l'esigenza, al fine di far fronte alla copertura dei posti in organico del personale docente, di provvedere mediante le graduatorie nazionali, nel frattempo divenute "ad esaurimento", oppure, laddove non vi fosse disponibilità di docenti in tali graduatorie, tramite il conferimento di supplenze annuali, attingendo alle graduatorie di istituto (formate dalle singole istituzioni a seguito di procedure di selezione per soli titoli), dando luogo ad una pluralità di contratti a tempo determinato.

Ugualmente per il personale amministrativo si è assistito alla reiterazione di contratti a termine. Questi ultimi vengono poi "trasformati" in contratti a tempo indeterminato a seguito dell'inserimento



in una graduatoria nazionale gestita a livello centrale, una volta accertate le facoltà assunzionali, e sulla base di un ordine di preferenze basato esclusivamente sul requisito dell'anzianità di servizio.

Tale precarietà ha comportato innanzitutto notevoli difficoltà a mantenere elevati livelli dell'offerta formativa, in considerazione delle criticità che si riscontrano in termini di regolare avvio dell'anno accademico, e conseguenti discontinuità didattiche e di apprendimento da parte degli studenti. In secondo luogo, la precarietà, oltre che del personale docente, anche del personale tecnico amministrativo ha determinato ulteriori criticità nella gestione amministrativa e contabile delle istituzioni, con ripercussioni in termini di efficienza ed economicità.

Occorre rilevare che tale sistema di reclutamento è stato censurato anche da parte della Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2014/4231 relativa alla non conformità alla direttiva 1990/70/CE sul lavoro a tempo determinato di determinate disposizioni normative dell'ordinamento italiano, tra cui rientrano quelle riferite al reclutamento del personale delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica.

In sintesi, gli elementi patologici che il D.P.R 143 del 2019 mirava a superare erano i seguenti:

- la necessità di consentire alle istituzioni di effettuare la programmazione del personale in coerenza con gli specifici fabbisogni delle stesse;
- la scarsa continuità didattica dalla quale derivano difficoltà di mantenere adeguati livelli dell'offerta formativa, con conseguenti criticità riscontrate in termini di apprendimento da parte degli studenti;
- le criticità riscontrate nella gestione amministrativa e contabile delle istituzioni, soprattutto in termini di continuità dell'attività espletata dal personale tecnico amministrativo, con ripercussioni in termini di efficienza ed economicità della predetta attività.

Fermo restando la necessità di superamento di tali problematiche, l'attuale "riscrittura" del regolamento, intesa come vera e propria revisione dello stesso, si è resa necessaria alla luce di ulteriori, nuove considerazioni portate avanti dagli stessi destinatari dell'intervento che hanno fortemente contestato tale provvedimento normativo.

Con Decreto Ministeriale 29 del 15 aprile 2020, così come modificato, dal Decreto Ministeriale 851 dell'11 novembre 2020, sono stati istituiti Tavoli di lavoro specifici per l'AFAM con il compito di favorire il costante raccordo tra il Ministero e le istituzioni del settore.

In particolare, è emerso da tale privilegiata fonte di consultazione che:

a fronte di una approfondita analisi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 143 del 2019, la prevista programmazione triennale del fabbisogno di personale non fosse compatibile con il mantenimento delle attuali procedure di mobilità del personale, mutuate dal sistema scolastico, che comportano movimenti annuali di personale sulla base dell'anzianità di servizio;



- la precedente previsione di decentramento delle procedure concorsuali in assenza di un previo ampliamento dell'organico amministrativo, ma soprattutto in assenza di un titolo di abilitazione che è stato introdotto con l'articolo 26, comma 9-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, si è provveduto, infatti, ad introdurre, all'interno dell'articolo 2, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, la lettera a-bis), la quale prevede "l'abilitazione artistica nazionale quale attestazione della qualificazione didattica, artistica e scientifica dei docenti nonché quale requisito necessario per l'accesso alle procedure di reclutamento a tempo indeterminato dei docenti, con decentramento delle procedure di nomina delle relative commissioni, di valutazione dei candidati, di pubblicazione degli esiti e di gestione del relativo contenzioso", specificando che "il conseguimento dell'abilitazione non dà diritto all'assunzione in ruolo".

Proprio in ragione di tali considerazioni, venute alla luce tramite il ricorso ad un costante raccordo con gli *stakeholders finali*, il citato d.P.R. 143 del 2019 si è continuato a rivelare come non applicabile, un sostanziale "fallimento della regolazione". Pertanto, l'ultimo intervento legislativo in materia (articolo 6, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228) ha stabilito di affrontare, per l'ultima volta, con lo strumento della proroga della disapplicazione del d.P.R. 143/2019 e con la conseguente sopravvenienza delle graduatorie nazionali dei "precari", l'incapacità del precedente d.P.R. del 2019 di superare la criticità emerse, in vista di un nuovo intervento regolatorio, quello in esame, che dovrebbe, finalmente essere in grado di regolarizzare la materia.

In aggiunta poi alle previsioni, rivelatisi inapplicabili, per le motivazioni sopra descritte, del d.P.R. 143 del 2019 sono emersi nuove problematiche da affrontare:

- si avvertiva, da parte dei destinatari finali del provvedimento, la profonda necessità di estendere con norma, anche al settore AFAM, similmente agli istituti universitari, l'ambito della ricerca. Tale esigenza, infatti, era già sfociata, nel recente passato, nella partecipazione di numerose Istituzioni al bando PRIN 2020 (resa possibile, in ogni caso, anche in assenza del disposto normativo, dalla certa appartenenza delle istituzioni AFAM, come le Università, al mondo dell'alta formazione). Nella fase istruttoria di redazione dello schema di decreto, è intervenuto, in materia, un atto di normazione primaria: l'articolo 14, comma 4-ter del decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, che ha apportato all'articolo 2 della legge n. 508 del 1999, importanti modificazioni, tali da richiedere l'adozione di provvedimenti regolamentari necessari per l'attuazione di tale legge, già approvata dal Parlamento.
 - Il citato articolo 14, comma 4 -ter ha, inter alia, introdotto la figura del ricercatore, laddove il comma 6-novies ha introdotto i contratti di ricerca anche nell'AFAM;
- l'evidenza che gli insegnamenti debbano essere differenziati anche in ragione del fatto che alcuni abbisognano di un minor numero di ore di lezione (ciò vale soprattutto per le



istituzioni di più piccole dimensioni, come, per esempio, gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche);

- l'inapplicabilità al personale tecnico amministrativo delle istituzioni dell'art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (TU Pubblico Impiego) in materia di progressioni verticali tra le aree, vista la presenza di posti unici (EP2 ed EP1) che possono apparire incompatibili con la previsione di legge di riservare il 50% dei posti all'esterno;
- la programmazione dell'ampliamento degli organici dei docenti necessiterà di un arco temporale sufficientemente ampio; al fine di consentire la completezza dell'offerta formativa delle istituzioni (che in questi ultimi anni ha visto crescere notevolmente il numero degli insegnamenti impartiti), si pone il problema di prevedere un meccanismo che consenta di sopperire temporaneamente alle mancanze di organico;
- altra problematica è costituita dalla circostanza che i bandi di concorso per il personale a tempo determinato (unici, per adesso, a poter essere emanati dalle singole istituzioni per sopperire alle carenze delle graduatorie nazionali) vengono pubblicati dalle singole istituzioni sul proprio sito istituzionale e in un'apposita sezione del portale CINECA dedicato all'AFAM. Tale modalità, allo stato attuale, non consente di garantire la massima trasparenza e partecipazione alle procedure;
- ulteriore problematica da superare è costituita dalla circostanza che la precedente previsione di cui al d.P.R. 143 del 2019 di decentramento delle procedure concorsuali non prevedesse un titolo che fungesse da requisito necessario e maggiormente selettivo per l'accesso a tali procedure di reclutamento. Con tale schema di regolamento si provvede all'attuazione dell'abilitazione artistica nazionale. Con l'articolo 26, comma 9-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, con legge 21 aprile 2023, n. 41, si è provveduto, infatti, ad introdurre, all'interno dell'articolo 2, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, la lettera a-bis), la quale prevede "l'abilitazione artistica nazionale quale attestazione della qualificazione didattica, artistica e scientifica dei docenti nonché quale requisito necessario per l'accesso alle procedure di reclutamento a tempo indeterminato dei docenti, con decentramento delle procedure di nomina delle relative commissioni, di valutazione dei candidati, di pubblicazione degli esiti e di gestione del relativo contenzioso", specificando che "il conseguimento dell'abilitazione non dà diritto all'assunzione in ruolo". Tale innovazione normativa, collocata tra i principi e i criteri direttivi cui devono attenersi i regolamenti emanati in applicazione della L. 508/1999, allo stato, necessita di attuazione regolamentare mediante lo schema di d.P.R. in materia di reclutamento del personale AFAM, adottato ai sensi sia dell'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge n. 508 del 1999, sia della lettera a), che prescrive la disciplina, con regolamento, dei "requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti". Le procedure, decentrate presso le singole istituzioni sorteggiate, saranno gestite dalle neoistituite commissioni di abilitazione artistica, nominate secondo criteri volti ad assicurare la migliore selezione possibile ai fini dell'innalzamento dei livelli di offerta formativa;



alcune interrogazioni parlamentari in materia hanno evidenziato il problema relativo alla conservazione ed all'adeguata utilizzazione e alla fruizione del patrimonio bibliografico posseduto da talune istituzioni, in special modo quelle musicali, per il quale si rende necessaria l'introduzione nell'organico del personale tecnico amministrativo di una specifica figura professionale, la quale è stata per lungo tempo sopperita dalla figura del docente bibliotecario, che, nel concreto, avendo una doppia mansione: insegnante di bibliografia e biblioteconomia musicale e bibliotecario non riusciva ad assicurare, nell'ambito del proprio monte ore, una proficua attività di conservazione, catalogazione, fruizione del pregiato patrimonio bibliografico a disposizione delle istituzioni.

Il presente Regolamento intende dare risposta anche a tale ultima problematica, in linea con quanto previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (art.16).

2. Obiettivi dell'intervento e relativi indicatori

2.1 Obiettivi generali e specifici

Il provvedimento regolatorio in esame consente finalmente di superare le gravi disfunzioni segnalate nel precedente paragrafo e dovute, in larghissima parte, ad una normativa sparsa in decine di leggi e decreti, altamente farraginosa.

Nello specifico, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, fino a questo momento, hanno potuto effettuare assunzioni solo a tempo determinato, laddove il Ministero ha continuato a costituire graduatorie nazionali da cui nominare a tempo indeterminato.

L'intervento regolamentare in parola, tramite un articolato dettagliato e specifico, consente di realizzare una pluralità di obiettivi:

l'avvicinamento del sistema dell'alta formazione artistica musicale e coreutica a quello universitario tramite un sistema di reclutamento più selettivo ed oggettivo basato sull'abilitazione artistica nazionale in analogia con quanto avviene con le procedure di abilitazione scientifica nazionale per il reclutamento dei professori di I e II fascia per le università; in particolare le commissioni di abilitazione artistica sono nominate per ciascun settore concorsuale secondo criteri di massima trasparenza e imparzialità. È previsto (comma 7 dell'articolo 2) che il sorteggio dei commissari debba avvenire all'interno di una lista composta da un numero di nominativi almeno doppio rispetto al numero dei commissari da sorteggiare. Inoltre, al fine di assicurare l'alta professionalità dei componenti dell'organo che effettua la selezione, il sorteggio viene effettuato, in prima istanza, tra i docenti di ruolo che hanno presentato domanda e che hanno ottenuto una positiva valutazione dell'attività didattica, artistica, culturale e professionale svolta nell'ambito dei settori artistico – disciplinari compresi nel settore concorsuale di pertinenza, sulla base dei criteri definiti ai sensi dell'articolo 2 comma 2, lettera h), dal nucleo di valutazione dell'istituzione di appartenenza;



- l'attribuzione di una reale "autonomia responsabile" alle istituzioni AFAM che potranno predisporre una programmazione triennale del personale non più vincolata e subordinata a procedure obbligatorie di mobilità nazionale;
- la realizzazione di esigenze di decentramento e semplificazione tramite la realizzazione a livello di singola istituzione delle prove di esame volte all'acquisizione dell'abilitazione artistica nazionale, nonché attribuzione alle stesse della competenza a bandire localmente e non più a livello centrale eventuali procedure di mobilità;
- la possibilità di definire con maggior attendibilità la programmazione triennale del personale, non essendo più le Istituzioni vincolate alle graduatorie nazionali (quanto meno fino al loro esaurimento) e non più subordinate alla conclusione, spesso tardiva, di procedure di mobilità nazionale gestite centralmente;
- la possibilità di eliminare il precariato storico del settore AFAM, da ottenere, sia mediante la stabilizzazione del personale docente iscritto nelle graduatorie nazionali (con la previsione di un periodo transitorio al fine di tutelare chi è inserto nelle graduatorie nazionali ad esaurimento), sia tramite l'attuazione, per il personale docente, della procedura di abilitazione artistica nazionale (novità assoluta rispetto alla previgente previsione regolamentare), che costituirà un prerequisito per l'accesso alle procedure di reclutamento del personale docente a tempo indeterminato, caratterizzate, a differenza dell'abilitazione scientifica nazionale per le Università, da un elevato livello di decentramento locale, valorizzando l'autonomia delle AFAM; alla realizzazione del suddetto obiettivo conseguirà, inoltre, una maggiore continuità nella didattica, con conseguente innalzamento dei livelli dell'offerta formativa e di apprendimento da parte degli studenti;
- l'eliminazione del precariato per il personale tecnico-amministrativo, previa stabilizzazione, tramite una previsione transitoria di salvaguardia del personale già inserito nelle graduatorie nazionali, e la previsione di procedure di reclutamento e preventiva mobilità bandite dalle singole Istituzioni in base a quanto previsto dal decreto legislativo n. 165 del 2001;
- considerato che tra i problemi rinvenuti nel contesto di riferimento vi è quello concernente la totale eliminazione del precariato che, unitamente alla programmazione dell'ampliamento dell'organico, avrà dei tempi tecnici non preventivamente stimabili, si è previsto, unicamente nei limiti delle dotazioni organiche e a fronte dell'insufficienza del personale di ruolo, il ricorso a contratti a tempo determinato per docenti e ricercatori. Al fine di rispettare i principi europei in tema di reiterazione dei contratti a termine, è stato previsto che tali contratti a tempo determinato abbiano durata pari ad un anno accademico e siano rinnovabili per un massimo di ulteriori due anni accademici;
- al fine di porre rimedio alla problematica relativa alla frammentarietà e scarsa uniformità e trasparenza nella pubblicazione della selezione, l'intervento regolatorio in esame prevede all'articolo 15 l'istituzione del "portale unico dei concorsi AFAM". Il portale, su cui ogni



istituzione dovrà pubblicare direttamente il bando di concorso, ogni procedura comparativa nonché i nominativi dei componenti della commissione (pena l'invalidità della procedura), consentirà di porre in essere, in linea con le attuali direttive governative, un percorso più veloce, trasparente e rigoroso. Il portale ha l'obiettivo di migliorare la qualità del reclutamento attraverso il sistema digitale che semplifica l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, garantendo una maggiore pubblicità a qualsivoglia procedura di reclutamento bandita dall'istituzione;

- attraverso il conseguimento degli obiettivi illustrati si intende garantire, altresì, una maggiore continuità amministrativa e contabile, con vantaggi attesi in materia di efficienza, efficacia ed economicità anche dell'agere amministrativo;
- ulteriore obiettivo specifico, che l'intervento regolatorio si propone di realizzare, è costituito dalla possibilità, anche per le Istituzioni AFAM, di accedere ai programmi di ricerca. Viene, a tal proposito, disciplinato per la prima volta il reclutamento della figura del ricercatore, introdotta nell'ambito della legge n. 508 del 1999 dall'art. 14, comma 4-ter, lett. a), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. In particolare, l'articolo 2, comma 6 della legge n. 508 del 1999, così come modificato dal citato decreto-legge n. 36 del 2022, prevede che "Nell'ambito dell'area di contrattazione per il personale docente è istituito il profilo professionale del ricercatore, a tempo determinato e indeterminato, con preminenti funzioni di ricerca nonché obblighi didattici nel limite massimo del 50 per cento dell'orario di lavoro, al quale non può essere affidata la piena responsabilità didattica di cattedre di docenza. Nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, le istituzioni di cui all'articolo 1 individuano i posti da ricercatore nell'ambito delle relative dotazioni organiche." L'attuazione delle disposizioni relative al reclutamento dei ricercatori è comunque subordinata dal successivo articolo 17, comma 5, all'inserimento di tale profilo nel contratto collettivo nazionale;
- altro obiettivo dell'intervento regolatorio in esame è la disciplina delle modalità di conferimento dei contratti di ricerca introdotti nell'alta formazione artistica musicale e coreutica dall'articolo 14, comma 6-novies del decreto legge 30 aprile 2022 n.36. Si tratta di contratti di ricerca che le istituzioni possono stipulare per l'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca ed interamente finanziati tramite fondi esterni. Anche tale previsione, intervenuta in una fase avanzata dell'iter istruttorio procedurale è in grado di assicurare l'innalzamento dell'offerta formativa delle istituzioni del comparto. Le procedure di selezione sono bandite in relazione ad uno o più settori artistico-disciplinari e sono preordinate a valutare l'aderenza del progetto di ricerca proposto dai candidati all'oggetto del bando ed il possesso di un curriculum tecnico scientifico idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto nonché le modalità di svolgimento dello stesso;
- quanto alla problematica di consentire che alcune cattedre abbiano un numero minore di ore di lezione, l'intervento regolatorio in parola, in conformità alle modifiche apportate all'articolo 2 della legge n. 508 del 1999 dall'art. 14, comma 4-ter, lett. a), decreto-legge 30



aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, introduce, similmente, ancora una volta, alle università, le cattedre a tempo definito, nonché la possibilità di trasformare le cattedre a tempo pieno in cattedre a tempo definito e viceversa su richiesta del docente, atteso che la trasformazione comporta un cambiamento di stato;

- all'inapplicabilità dell'articolo 52 del Testo unico sul pubblico impiego viene posto rimedio dal testo regolatorio in esame con la previsione all'art. 14 della possibilità di svolgere procedure comparative di progressione verticale laddove due o più istituzioni svolgano le procedure unitamente, riservando il 50% (o più) dei posti a concorso all'accesso esterno;
- l'articolo 16 consente di realizzare l'obiettivo di disciplinare, normandola (la previsione era già contenuta nel CCNL del 4 agosto 2010), la transizione del ruolo dei bibliotecari musicali e di consentire alle biblioteche delle istituzioni di avere un responsabile esclusivo, a tempo pieno. Il ruolo dei docenti bibliotecari infatti è ad esaurimento. Nelle istituzioni dove non vi sono docenti di bibliografia e biblioteconomia musicale in servizio è prevista la possibilità di introduzione del profilo professionale del "Direttore di Biblioteca", inquadrato nell'area EP (Elevate Professionalità) ed in possesso di competenze specialistiche in materia. In ogni caso, al fine di valorizzare e non disperdere il patrimonio di competenze e conoscenze dei docenti di ambito bibliografico, viene previsto che le istituzioni possano coinvolgere questi ultimi in comitati di indirizzo culturale e scientifico della biblioteca. Attualmente i posti in organico nelle istituzioni AFAM di bibliografia e biblioteconomia musicale sono 49, di cui 42 ricoperti da personale di ruolo.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Tra gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi dell'intervento si indicano i seguenti:

- l'indicatore dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge n. 508 del 1999 e quindi dell'innalzamento dei livelli di autonomia didattica e organizzativa delle singole istituzioni AFAM verrà misurato attraverso la presentazione dei risultati conseguiti contenuti nelle relazioni redatte annualmente dai nuclei di valutazione (organi di controllo interno delle istituzioni) e poi trasmesse al MUR. In tali relazioni, infatti, è dato ampio spazio al livello di soddisfazione di una fondamentale categoria di destinatari del provvedimento, gli studenti, tramite la somministrazione di questionari anonimi. Sul punto, occorre evidenziare che, in ragione del rafforzamento del ruolo del nucleo nel complesso processo di valutazione dei processi posti in essere dalle istituzioni AFAM, la legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022) ha reintrodotto i compensi per i componenti dell'organo;
- altro indicatore consiste nel rilevamento del numero di docenti e di personale amministrativo effettivamente immesso in ruolo presso le istituzioni AFAM e la misurazione effettiva della riduzione dei livelli di precariato di tale personale nel primo anno accademico di attuazione del regolamento e, successivamente, con riferimento alla programmazione triennale;



- la misurazione del numero delle commissioni di abilitazione artistica nazionale selezionate e numero delle procedure di selezione dalle stesse concluse;
- il numero dei docenti e ricercatori assunti con contratto a tempo determinato. La diminuzione di questo indicatore sarà proporzionale alla definitiva realizzazione di uno degli obiettivi più importanti della legge, vale a dire l'eliminazione del precariato;
- la relazione del nucleo di valutazione trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca e all'Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della Ricerca (ANVUR) porrà in evidenza, altresì, l'innalzamento del livello dell'offerta formativa e dell'apprendimento da parte degli studenti, ai sensi dell'art. 1, comma 644, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, tenendo conto delle indicazioni operative per la redazione della relazione annuale dei Nuclei di Valutazione emanate dall'ANVUR;
- gli indicatori relativi al raggiungimento di migliori standard di gestione amministrativa e contabile delle istituzioni e il conseguente innalzamento della salute organizzativa ed economica della singola istituzione, saranno individuati nella relazione dei revisori dei conti che esercitano, la loro attività di controllo sia sulla programmazione annuale che su quella pluriennale, nonché sui bilanci consuntivi. I verbali dei revisori dei conti sono trasmessi per gli opportuni controlli al MEF ed al MUR;
- il numero di procedure selettive avviate per il reclutamento dei docenti. Il valore di riferimento sarà costituito dal numero procedure selettive annuali rapportato a quello previsionalmente previsto dalla programmazione triennale;
- altro indicatore consiste nel rilevare il numero di procedure selettive bandite dalle singole istituzioni per la individuazione delle figure professionali dei ricercatori; come sopra, le procedure bandite in ciascun anno accademico saranno poi rapportate a quelle previste in sede di programmazione pluriennale triennale;
- il numero dei contratti di ricerca stipulati dalle istituzioni ai sensi dell'articolo 11 dello schema di regolamento;
- il numero delle procedure di selezione pubblicate sul Portale unico dei concorsi AFAM e verifica della corrispondenza delle stesse a quelle indette dalle singole istituzioni;
- l'attività delle istituzioni AFAM nell'ambito della terza missione può essere rilevata attraverso l'evidenza del numero di bandi/programmi di ricerca specialistici cui le stesse partecipano in ciascun anno accademico;
- con riferimento al reclutamento verranno considerati quali indicatori significativi, il numero di conversioni di cattedre da tempo pieno a tempo definito e viceversa; il numero di



progressioni comparative verticali bandite da più istituzioni, a tal fine accorpate; il numero dei bandi per l'individuazione della figura di Direttore di biblioteca.

3. Opzioni di intervento e valutazione preliminare.

In sede di predisposizione dell'intervento normativo in esame, si è ritenuto di optare per la scelta normativa in esame.

Preliminarmente è stata effettuata la scelta dell'Opzione Zero (vale a dire l'opzione di non intervento della regolamentazione); tuttavia, la stessa non è stata ritenuta perseguibile in quanto l'intervento normativo risulta essere necessario ed indispensabile (così come era stato ritenuto necessario e indispensabile il precedente intervento normativo di cui al d.P.R. 143 del 2019) per attuare la riforma del comparto AFAM nella parte relativa al reclutamento del personale. Inoltre, l'opzione di non intervento non avrebbe di certo consentito l'eliminazione delle criticità indicate precedentemente.

A seguito delle interlocuzioni con il Consiglio di Stato sono state individuate le seguenti opzioni di intervento. In particolare, preme evidenziare:

- la formulazione di cui all'articolo 2, comma 6, dello schema di regolamento, la quale prevede la nomina della commissione e la pubblicazione degli esiti a cura del Presidente dell'Istituzione che ospita la commissione, trova il suo fondamento "di merito" nella scelta del decentramento delle procedure. Tale opzione è stata il frutto di articolate e accurate valutazioni svolte, in fase di elaborazione del testo, con il gruppo di lavoro composto, oltre che da personale del Ministero dell'università e della ricerca, dai rappresentanti delle Conferenze dei Presidenti e dei Direttori dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e degli ISIA. Si è trattato di una consultazione ristretta, ritenuta necessaria e indispensabile.
 - Inoltre, ancorché l'abilitazione sia frutto del lavoro della competente commissione, decentrata a livello locale, e la pubblicazione degli atti avvenga a cura dell'istituzione AFAM che ospita i lavori della Commissione, è prevista, in ogni caso, una piattaforma telematica nazionale, predisposta dal Ministero al fine di pubblicare gli elenchi degli abilitanti in un unico portale;
- quanto all'articolo 10 dello schema di regolamento è stato previsto un limite, non superiore a quattro anni, per la durata complessiva dei rapporti instaurati tra un'istituzione e un esperto esterno, al fine di agevolare, in senso favorevole all'Italia, la risoluzione della procedura di infrazione n. 2014/4231, in relazione alla constatazione, riportata nella stessa, dell'eccessiva reiterazione di contratti a termine in materia di personale delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale.
 - Quanto alla possibilità di porre un limite numerico ai contratti è stato, invece, ritenuto preferibile prevedere l'attribuzione al medesimo esperto di contratti diversi, al fine di consentire alle istituzioni di poter reperire professionisti, che, data la peculiarità degli insegnamenti, sono in numero particolarmente esiguo a livello nazionale;



- quanto ai compensi per i membri della commissione nazionale di abilitazione, sebbene la corresponsione degli stessi possa rappresentare un incentivo per la partecipazione alle stesse, a seguito di interlocuzioni avute con la Ragioneria Generale dello Stato, stante i problemi di copertura della norma regolamentare, si è preferito privilegiare l'opzione che prevede l'esonero parziale dalla didattica dei docenti impegnati nelle commissioni, con possibilità di sostituzione dell'interessato da parte delle stesse istituzioni AFAM;
- riguardo ai criteri per l'accettazione delle dimissioni da parte dei componenti delle commissioni nazionali di abilitazione, si è ritenuta preferibile l'opzione "di merito", che le stesse siano motivate con riferimento a sopravvenuti impedimenti, oggettivi, gravi e imprevedibili, al fine di consentire il buon funzionamento della procedura. L'adeguatezza della motivazione viene, quindi, valutata sulla base di tali parametri, in analogia a quanto previsto dalla disciplina in materia di Abilitazione Scientifica Nazionale (d.P.R. n. 95 del 2016, articolo 6, comma 12);
- si è inteso, infine, prediligere l'opzione a favore di una disciplina più dettagliata del reclamo avverso la mancata abilitazione, demandando allo strumento del decreto ministeriale esclusivamente la definizione delle concrete modalità di presentazione e dei relativi termini entro un minimo (60 giorni) ed un massimo (120 giorni), già fissati nel regolamento.

4. Comparazione delle opzioni e motivazione dell'opzione preferita.

4.1 Impatti economici, sociali e ambientali per categoria di destinatari

Gli impatti dell'intervento regolamentare riguarderanno, innanzitutto, gli studenti cui la formazione artistica musicale e coreutica è destinata; gli stessi, a livello sociale e ambientale, beneficeranno di più elevati *standard* in tema di qualità dell'offerta didattica e di continuità della stessa (ponendo fine al problema del precariato).

Ulteriori impatti, economici, sociali ed ambientali, del provvedimento in esame vedranno come destinatari i docenti ed il personale tecnico-amministrativo del comparto AFAM che potranno beneficiare di contratti a tempo indeterminato e superare così la difficile posizione recata dalla provvisorietà lavorativa.

Impatti positivi avranno, come ulteriori destinatari diretti, le singole istituzioni rappresentate da: l'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, l'Accademia Nazionale di danza, le Accademie di belle arti statali, gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), i Conservatori di musica che vedranno aumentare la qualità della propria offerta formativa, con probabile aumento delle iscrizioni, con effetti benefici sui propri bilanci (le istituzioni AFAM sono titolari di autonomia patrimoniale, finanziaria e contabile).

Per una stima di tali, sopradetti, impatti, basti pensare che il sistema AFAM conta, secondo gli ultimi riferimenti statistici, di circa 78 mila iscritti nei corsi accademici (numero in costante crescita: +8% circa in media ogni anno). Nello specifico, il numero di studenti iscritti nel sistema AFAM risulta pari a 78.491 unità, il 74% dei quali nei corsi accademici di I livello e il 22,7 % nei corsi di II livello.



La quota degli studenti stranieri rappresenta circa il 16,5 % delle iscrizioni complessive (negli ultimi dieci anni il numero di studenti stranieri risulta più che triplicato).

Più di duemila studenti sono coinvolti in programmi di mobilità internazionale.

L'andamento nel tempo delle iscrizioni nell'intero comparto è stato costantemente crescente, registrando a livello complessivo un aumento medio annuo pari all'8% (laddove la media è stata calcolata tenendo conto delle iscrizioni ai corsi dii I e II livello).

A fronte di tale dato, molto incoraggiante, tuttavia il dato negativo è che il numero di docenti di ruolo è costante; difatti nella dotazione organica delle Istituzioni AFAM il personale assunto a tempo indeterminato è in numero inferiore alla dotazione organica. Attualmente su 6.849 posti docenti in organico, 997 sono a tempo determinato. Quanto al personale tecnico amministrativo su 1995 posti in organico, 352 sono a tempo determinato.

L'intervento regolatorio in parola, insieme all'ampliamento dell'organico AFAM già previsto con la legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021) consentirà certamente di porre rimedio a tale disfunzione tramite la previsione di procedure di reclutamento di docenti e personale amministrativo, decentrate a livello di singola istituzione e dunque non più nazionali, e, conseguentemente maggiormente semplificate e più celeri.

Non si ravvisano, invece, costi ovvero elementi di criticità ai fini dell'adozione del provvedimento in esame. Si rappresentano, al contrario, una serie di impatti positivi legati all'opzione scelta, in termini di riduzione delle criticità sopra evidenziate.

In sintesi gli obiettivi più importanti che si vogliono realizzare con l'intervento regolatorio in esame consistono in una significativa riduzione del precariato in un periodo di breve-medio termine; in un definitivo allineamento delle procedure di reclutamento dei docenti e del personale tecnico-amministrativo a quelle universitarie di cui alla legge n. 240 del 2010; in una decisa apertura, anche questa fruibile in particolar modo dagli studenti, verso il campo della ricerca artistica, musicale e coreutica, assoluta novità nel nostro "bel paese", in ritardo, purtroppo, rispetto ad altri ordinamenti. Questi ultimi potranno beneficiare, altresì, come ampiamente detto, di una maggiore continuità didattica legata anche al fatto che il corpo docente sarà selezionato attraverso un sistema più efficiente e razionale.

Quanto poi alla norma relativa ai docenti di bibliografia e biblioteconomia musicale, gli impatti positivi sono molteplici per tutte le categorie di destinatari: docenti; studenti e istituzioni AFAM. Quanto ai docenti, essi potranno dedicarsi unicamente all'insegnamento della materia senza essere sobbarcati dell'onere aggiuntivo di coordinare le biblioteche delle istituzioni (in molti casi davvero prestigiose per la quantità, la qualità e il pregio storico – artistico delle opere nelle stesse contenute); quanto agli studenti, gli stessi potranno godere di una più ampia fruizione (ben oltre l'orario di lavoro del singolo docente di bibliografia e biblioteconomia musicale) della biblioteca coordinata da una figura specialistica destinata specificatamente alla stessa. Per le istituzioni ciò costituisce un enorme vantaggio in termini di qualità dell'offerta formativa. Allo stato attuale, sono già 12 i posti in organico di Direttore di biblioteca (istituiti grazie alla trasformazione di altri posti, quindi a costo zero per la finanza pubblica) e sono già in corso di svolgimento, da parte delle istituzioni, le procedure di selezione.

Quanto ai destinatari indiretti, di cui si tratterà, più specificatamente nella sezione 4.2, la maggiore autonomia data alle istituzioni e la conseguente possibilità di effettuare una programmazione su base triennale dell'offerta formativa, consentirà loro di prevedere potenziali partenariati con gli enti



coinvolti nel terzo settore creando circoli virtuosi nell'ambito artistico, musicale e coreutico, con impatti positivi, in termini di *benefits* sociali - economici, per l'intera collettività.

Non vi sono, inoltre, costi per la pubblica amministrazione legati all'attuazione dell'intervento regolatorio in esame, allo stesso si provvede, infatti, nei limiti delle risorse finanziarie previste negli stanziamenti di bilancio del Ministero dell'università e della ricerca esistenti a legislazione vigente. L'intervento sarà attuato, altresì, con le risorse strutturali ed umane già a disposizione.

Viene, infatti, previsto un turnover pari al 100% di risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio.

Più specificatamente: all'art. 3, comma 2, dello schema di regolamento, che disciplina la programmazione triennale del personale e i criteri che deve rispettare, si specifica che le variazioni di organico avvengono a invarianza di spesa. Tale articolo rimanda infatti alle risorse complessive rese disponibili ai sensi della lettera e) del medesimo articolo, il quale prevede che le risorse destinate al reclutamento devono essere pari alle risorse derivanti dalle cessazioni dell'anno precedente, con un calcolo basato sul costo equivalente dei diversi profili (differenziato tra costo equivalente delle assunzioni e costo equivalente delle cessazioni, alla luce delle progressioni delle classi stipendiali che fa sì che un docente a fine carriera abbia una retribuzione maggiore di un docente neo assunto). Le facoltà assunzionali sono approvate a livello nazionale con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze.

In particolare, come evidenziato nella relazione tecnica allo schema di regolamento, poiché le retribuzioni nel comparto AFAM prevedono scatti stipendiali automatici in base all'anzianità, il costo equivalente di un'assunzione è inferiore al costo equivalente di una cessazione, come già attestato annualmente nelle richieste di facoltà assunzionali inviate dal Ministero dell'università e della ricerca e come validato dal Ministero dell'economia e delle finanze, al fine dell'approvazione delle stesse su proposta del Ministero per la Pubblica Amministrazione. Tali facoltà vengono calcolate utilizzando quale parametro relativo alle assunzioni il costo equivalente del personale a tempo indeterminato, come allegato al d.P.R. n. 143 del 2019, ancorché non entrato in vigore, mentre come parametro relativo alle cessazioni viene utilizzato il costo del personale situato nella classe stipendiale con anzianità 28-34 anni, atteso che la quasi totalità del personale che cessa dal servizio è collocata in tale fascia.

Di conseguenza, sono stati parametrati i risparmi derivanti dalle cessazioni facendo riferimento a quelli relativi al docente di I fascia, con l'avvertenza che tali costi corrispondono per tutte le qualifiche alla classe stipendiale relativa alla fascia compresa tra i 28 e i 34 anni di anzianità di servizio.

Per meglio esplicitare, come da relazione tecnica allegata, si pongono a confronto le due tabelle:

Tabella del costo equivalente del personale a tempo indeterminato (contenuta nella Tabella 1 del regolamento)

QUALIFICA	COSTO EQUIVALENTE	INDICE COSTO EQUIVALENTE
DOCENTE I FASCIA	€ 53.900	1,00
DOCENTE I FASCIA TEMPO	€ 26.950	0,50



DEFINITO		
DOCENTE II FASCIA – RICERCATORE	€ 44.689	0,83
DOCENTE II FASCIA – RICERCATORE TEMPO DEFINITO	€ 22.345	0,41
EP 2	€ 53.403	0,99
EP 1	€ 47.457	0,88
COLLABORATORE	€ 35.866	0,67
ASSISTENTE	€ 33.374	0,62
COADIUTORE	€ 29.418	0,55

Tabella del costo equivalente delle cessazioni del personale (contenuta nella Tabella 2 del regolamento)

QUALIFICA	COSTO EQUIVALENTE	INDICE COSTO EQUIVALENTE
DOCENTE I FASCIA	€ 61.869	1,15
DOCENTE I FASCIA TEMPO DEFINITO	€ 30.935	0,57
DOCENTE II FASCIA – RICERCATORE	€ 52.588	0,98
DOCENTE II FASCIA – RICERCATORE TEMPO DEFINITO	€ 26.294	0,49
EP 2	€ 60.583	1,12
EP 1	€ 54.808	1,02
COLLABORATORE	€ 39.909	0,74
ASSISTENTE	€ 36.978	0,69
COADIUTORE	€ 32.213	0,60

Occorre, infine, segnalare che – in virtù di quanto richiamato – a parità di esborso (assunzioni) e risparmio (cessazioni), il numero di assunzioni supera il numero di cessazioni. Questa differenza positiva consente, pur lentamente, di superare il precariato del comparto AFAM.

Tale precariato deriva dal fatto che il personale assunto a tempo indeterminato è in numero inferiore alla dotazione organica, pur in un comparto in cui è garantita la copertura di tutti i posti in organico. Questo comporta che i posti non coperti a tempo indeterminato, pari nell'a.a. 2021/2022 a 997 docenti su 6.849 posti in organico e a 352 tecnici e amministrativi su 1.995 posti in organico, vengano coperti con contratti a tempo determinato.

Il provvedimento avrà effetti benefici anche sulla collettività nel suo insieme, destinatari indiretti dello stesso, infatti, sono rappresentati da tutti gli attori del cd. "terzo settore", vale a dire del sistema sociale ed economico che si può affiancare a tali istituzioni e che comprende sia enti privati senza scopo di lucro ma anche organizzazioni di volontariato, di promozione sociale, enti filantropici che



condividono con le istituzioni di alta formazione gli scopi morali e culturali e che possono dar vita a virtuosi "circuiti di rete".

La distribuzione temporale degli effetti sarà determinata dai tempi di attuazione dei decreti attuativi del provvedimento.

4.2. Impatti specifici

- A. L'intervento regolatorio consentirà l'aumento della competitività non solo del settore dell'alta formazione ma, altresì, di tutto l'indotto economico sociale delle piccole medie imprese che ruotano intorno a tali centri di eccellenza, fisiologicamente contrassegnati, per natura e storia, dalla connotazione del "Made in Italy" (si pensi, a mero titolo di esempio, ai molteplici interventi dell'Accademia di belle Arti di Brera nelle settimane milanesi della design week).
- B. Lo stesso, inoltre, potrà incidere, indirettamente, ma con ricadute molto positive, anche sulla competitività e, quindi, sul piano della concorrenzialità, del Paese. Si rammenta che rafforzare il sistema dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, significa rafforzare l'immagine di un paese che già si caratterizza fortemente per le sue eccellenze in campo artistico, musicale e coreutico.
- C. Quanto agli oneri informativi, trattandosi di procedure di reclutamento, questi saranno a carico dei commissari, dei candidati e delle medesime istituzioni AFAM. Nello specifico, si tratterà, rispettivamente, quanto agli aspiranti commissari, della necessità di presentare un *curriculum* aggiornato con l'elencazione dell'attività artistica, scientifica e di ricerca; quanto a quelli dimissionari, gli stessi avranno l'onere di motivare gli impedimenti oggettivi, gravi e imprevedibili.
 - I candidati, sia in ordine alle procedure per il conseguimento dell'abilitazione artistica nazionale che a quelle concorsuali ordinarie, hanno l'onere di presentare i dati anagrafici, gli estremi dei titoli di studio, i titoli professionali, i titoli artistici, un *curriculum* aggiornato attestante l'attività di ricerca scientifica e produzione artistica.
 - Le singole istituzioni AFAM hanno l'onere di pubblicazione dei bandi relativi alle procedure di reclutamento.
- D. Il testo normativo in esame assicura, altresì, il rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

L'opzione prescelta è stata individuata come l'unica in grado di superare le problematicità e di realizzare gli obiettivi individuati nelle precedenti sezioni. In assenza delle modifiche normative



predette la situazione dei lavoratori, docenti e non docenti delle istituzioni AFAM, "condannati" ad un precariato perenne sarebbe insostenibile. Ugualmente, rispetto ad una *base-line* zero, si innalzano fortemente le aspettative del miglioramento di un ramo dell'offerta formativa di terzo livello, resosi negli ultimi anni particolarmente "accattivante" tramite l'istituzione di nuovi corsi (si pensi ai corsi di musica elettronica, alle nuove tecnologie dell'arte, ai nuovi corsi di *design*, alle tecnologie conservative dei corsi di restauro, alle tecnologie digitali applicate al teatro, al cinema, etc.) che si affiancano a quelli tradizionali. Le istituzioni di alta formazione artistica e musicale hanno subito una mutazione in *melius* (lo attesta anche la sempre maggiore presenza di studenti, anche stranieri, questi ultimi in misura decisamente superiore a quelli che si iscrivono ai corsi di laurea tradizionale.

Avere un corpo docente selezionato (tramite le procedure di cui all'abilitazione artistica nazionale, una continuità didattica assicurata per l'intera durata del percorso di studi (grazie alle modifiche delle procedure di mobilità) consentirà, su un orizzonte temporale di medio e lungo termine, di innalzare la qualità dell'offerta formativa e di assicurare, conseguentemente, un maggiore livello di occupazione per gli studenti che portano a termine tali percorsi formativi.

Del resto, come si dirà nelle successive sezioni, sono stati proprio i destinatari finali (studenti, docenti che hanno partecipato ai tavoli di lavoro istituiti a tale scopo da questo Ministero) a fornire le informazioni utili ad elaborare tale opzione nei suoi ambiti contenutistici. Si tratta di disposizioni che gli *stakeholders* attendono ormai dal 1999 e ciascuna delle stesse risponde ad uno specifico problema che si è presentato nel corso degli anni.

5 Modalità di attuazione e monitoraggio.

- **5.1** I soggetti attivi e responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio sono il Ministero dell'università e della ricerca, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, nonché le singole istituzioni dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica.
- **5.2** Il controllo e il monitoraggio relativi all'intervento regolatorio avverranno attraverso l'attività dei competenti Uffici del MUR, anche in sinergia con le istituzioni dell'AFAM, nonché tramite l'attività degli organi di controllo e di valutazione interni, quali sono i Nuclei di Valutazione, i quali sono tenuti a trasmettere la relazione annuale non solo al Ministero ma anche all'Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della Ricerca (ANVUR) e, infine, i revisori, in numero di due, nominati dal MUR (di cui uno su designazione del MEF). In proposito, le istituzioni sono tenute a trasmettere i verbali redatti da questi ultimi al MEF ed al MUR.

La modalità con cui saranno raccolti ed elaborati i dati e le informazioni relative agli indicatori sopra individuati saranno costituite proprio dalle relazioni dei Nuclei di Valutazione che hanno periodicità annuale e che contengono tutti i dati richiesti secondo le linee guida elaborate dall'ANVUR.

Ugualmente periodicità annuale hanno i rilevamenti statistici che effettuano i competenti uffici del MUR.

Qualora emergessero, sulla base degli indicatori individuati, eventuali effetti critici riconducibili a lacune insite nell'intervento regolatorio, ovvero problemi relativi alla fase di attuazione dello stesso, saranno prese in esame misure integrative o correttive e verranno avviate ulteriori e apposite procedure di consultazione.



In particolare, gli aspetti specifici oggetto di monitoraggio e valutazione consisteranno nell'accertamento del rispetto da parte di ciascuna istituzione della corretta determinazione del budget assunzionale, nonché del rispetto delle procedure di reclutamento previste dal regolamento, sia per quanto riguarda il personale docente e non docente, sia per quanto riguarda i ricercatori. Si evidenzia inoltre che il presente schema di regolamento introduce un sistema di programmazione che consente alle istituzioni di esercitare responsabilmente l'autonomia riconosciuta dall'art. 33 della Costituzione e dalla legge n. 508 del 1999 assicurando, al contempo, il controllo della spesa pubblica per il reclutamento.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 16 e 17 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, recante "Regolamento recante la disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione", è stata avviata un'ampia consultazione di tutti i destinatari dell'intervento normativo, al fine di ridurre quanto più possibile le asimmetrie informative e a raccogliere tutti gli elementi utili che aiutino a valutare gli interessi contrapposti da contemperare.

Rispetto alla consultazione svolta sul precedente schema di regolamento sfociato nel D.P.R. 7 agosto 2019, n. 143 in cui il confronto è stato esclusivamente con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del comparto AFAM, in particolare FLC CGIL, CISL UNIVERSITÁ, CONFSAL SNALS, UIL RUA, UNIONE ARTISTI UNAMS, al fine di assicurare la più ampia partecipazione possibile è stato istituito con Decreto Ministeriale n. 29 del 15 aprile 2020 (come poi modificato dal Decreto Ministeriale 851 dell'11 novembre 2020) un Tavolo di Lavoro permanente, con il compito di favorire il costante raccordo dialettico tra il Ministero e tutti gli stakeholders del settore AFAM. In base ai predetti Decreti Ministeriali, infatti, del Tavolo di Lavoro hanno fatto parte, oltre a membri interni del Ministero, altresì i Presidenti delle Conferenze di Presidenti e dei Direttori delle istituzioni AFAM (trattasi di organismi rappresentativi, istituiti anch'essi con Decreto Ministeriale, degli organi

di governo delle Istituzioni di Alta Formazione), nonché i presidenti delle Consulte degli Studenti (anch'essi tra gli organi delle istituzioni, rappresentativi invece della componente studentesca), un rappresentante dell'ANVUR (organismo di valutazione del sistema universitario) ed esperti.

Detto Tavolo ha concluso il suo lavoro, come da mandato, nel mese di gennaio 2021.

Il Ministero, su ciascuna delle criticità poste in luce dal Tavolo di Lavoro, ha provveduto, ulteriormente, a costituire un gruppo di lavoro, composto e da membri già facenti parte del Tavolo di lavoro e da ulteriori esperti, esponenti di tutte le categorie di partecipanti, coordinato dal Ministero. In particolare all'interno del gruppo di lavoro è emersa l'esigenza di armonizzare le esigenze di autonomia e decentramento con quello di funzionamento efficiente delle istituzioni e degli uffici ministeriali centrali, tale esigenza è stata tenuta in primaria considerazione difatti la *ratio* della previsione di procedure di reclutamento decentrate (differentemente da quanto avviene per quelle di

reclutamento dei docenti universitari) è volta proprio a contemperare le esigenze di autonomia delle istituzioni da un lato e di snellimento delle attività degli uffici centrali dall'altro.

Tra le consultazioni svolte, molto costruttivo è stato il confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, avvenuto in sede di incontro ufficialmente convocato.



Le organizzazioni sindacali hanno mostrato un notevole apprezzamento riguardo il testo del regolamento, ritenendolo molto più completo ed innovativo rispetto al precedente ed hanno formulato, a seguito dell'incontro, numerose proposte volte ad adeguarlo maggiormente ai loro desiderata

La maggioranza di tali proposte è stata accolta e ne è stata prevista la loro integrazione nell'ambito del testo normativo redatto.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Nel percorso di valutazione effettuato sono stati coinvolti, oltre ai competenti Uffici della Direzione Generale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale, anche i Presidenti delle Conferenze dei Direttori e dei Presidenti delle Istituzioni AFAM, nonché rappresentanti delle Consulte degli studenti.

Ci si avvalsi, altresì, della consulenza di esperti dell'ANVUR.

Il percorso si è articolato in più livelli: un **primo livello**, più generale, che ha visto l'istituzione di un tavolo permanente, più volte confrontatosi in riunioni a distanza (considerato che i lavori si sono svolte in pieno periodo pandemico che ha visto fortemente sconsigliate, se non vietate, le riunioni in presenza), che ha riguardato l'analisi di tutte le problematiche che hanno fortemente ritardato la riforma del sistema AFAM, ormai a vent'anni dalla legge delega (legge n. 508 del 1999). Il tavolo permanente, oltre che del testo normativo oggetto di analisi, si è occupato, altresì, di ulteriori problematiche relative al sistema (che hanno condotto alla revisione di altri due testi regolamentari non oggetto della presente analisi). Ne è conseguita l'individuazione di distinte macroaree di cui una relativa alle procedure di reclutamento che il testo in analisi ha ad oggetto.

Il **secondo livello** del percorso di valutazione ha visto l'affidamento di tale macroarea ad un gruppo di lavoro di esperti del settore che, coadiuvati dai competenti uffici del Ministero, hanno redatto lo schema di regolamento di cui alla presente analisi di impatto regolamentare.

La valutazione di **terzo livello** è avvenuta tramite il vaglio delle organizzazioni sindacali, alle quali il testo è stato sottoposto, in seguito al quale le stesse hanno formulato una serie di proposte e osservazioni di cui si è tenuto conto nella redazione del testo definitivo dello schema di regolamento. Il lungo percorso di valutazione che ha portato all'adozione della soluzione prescelta ha visto una partecipazione intensissima dei destinatari del provvedimento che hanno dato grande impulso nella individuazione dei contenuti. Tale avvicinamento, in fase di valutazione, dell'amministrazione centrale alla "base" dei destinatari del provvedimento ha consentito l'elaborazione di un testo che davvero si ritiene possa rispondere alle esigenze rappresentate e che promette, fermo restando la necessità di un forte monitoraggio svolto in sede di vigilanza, la risoluzione di numerose disfunzioni.